



# CARTA OLIMPICA

COMITATO INTERNAZIONALE OLIMPICO

*Al 12 Dicembre 1999*

*Le modifiche adottate nel Dicembre del 1999 dalla 110a Sessione del C.I.O. a Losanna, riguardano le regole: 9, 11, 20 e le sue norme di applicazione, 23, 24, 25, 26 29, 31, 32, 37 e le sue norme di applicazione, 52, le norme di applicazione della regola 69.*

*Tali modifiche sono evidenziate in grassetto.*

#### NOTA

---

Nella Carta Olimpica, il genere maschile utilizzato relativamente ad una persona fisica (per esempio, i nomi come: membro, dirigente, ufficiale, capo missione, partecipante, atleta, giudice, arbitro, membro della giuria, attaché, candidato, personale - i pronomi come: egli, essi, loro) devono essere intesi, salvo specificata disposizione contraria, come comprendendo implicitamente il genere femminile.

## **Principi fondamentali**

1. L'Olimpismo moderno fu concepito da Pierre de Coubertin, su iniziativa del quale si riunì nel Giugno del 1894 il Congresso Atletico Internazionale di Parigi. Il 23 Giugno 1894 fu costituito il Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.). Nell'Agosto del 1994 fu celebrato a Parigi il E Congresso Olimpico, Congresso Olimpico del Centenario, denominato Congresso dell'Unità.
2. L'Olimpismo è una filosofia di vita, che esalta in un insieme armonico le qualità del corpo, la volontà e lo spirito. Nell'associare lo sport alla cultura ed all'educazione, l'Olimpismo si propone di creare uno stile di vita basato sulla gioia dello sforzo, sul valore educativo del buon esempio e sul rispetto dei principi etici fondamentali universali.
3. Lo scopo dell'Olimpismo è di mettere ovunque lo sport al servizio dello sviluppo armonico dell'uomo, per favorire l'avvento di una società pacifica, impegnata a difendere la dignità umana. Con tale proposito, il Movimento Olimpico svolge, solo e in collaborazione con altri organismi e nell'ambito delle proprie possibilità, azioni volte a favorire la pace.
4. Dall'Olimpismo moderno è nato il Movimento Olimpico, gestito del C.I.O.
5. Il Movimento Olimpico raggruppa sotto l'autorità suprema del C.I.O. le organizzazioni, gli atleti e tutti coloro che accettino di essere guidate dalla Carta Olimpica. Il criterio di appartenenza al Movimento Olimpico consiste nel riconoscimento da parte del C.I.O. L'organizzazione e la gestione dello sport devono essere controllate da organismi sportivi indipendenti, riconosciuti come tali.
6. Il Movimento Olimpico ha come scopo di contribuire alla costruzione di un mondo migliore e più pacifico educando la gioventù per mezzo dello sport, praticato senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico, che esige mutua comprensione, spirito di amicizia, solidarietà e fair-play.
7. L'attività del Movimento Olimpico, simbolizzata dai cinque anelli intrecciati, è universale e permanente. Essa abbraccia i cinque continenti e raggiunge il suo punto culminante in occasione del raduno di atleti di tutto il mondo per il grande festival dello sport che sono i Giochi Olimpici.
8. La pratica dello sport è un diritto dell'uomo. Ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport secondo le proprie esigenze.
9. La Carta Olimpica è il codice che riassume i Principi Fondamentali, le Regole e le Norme di Applicazione adottati dal C.I.O. Essa sovrintende alla organizzazione ed al funzionamento del Movimento Olimpico; essa fissa inoltre le condizioni per la celebrazione dei Giochi Olimpici.

## CAPITOLO 1

### *Il Movimento Olimpico*

#### **1 - Autorità suprema**

1. IL C.I.O. è l'autorità suprema del Movimento Olimpico.
2. Ogni persona od organizzazione che appartenga - a qualsiasi titolo - al Movimento Olimpico sottoposta alle disposizioni della Carta Olimpica e deve conformarsi alle decisioni del C.I.O.

#### **2 - Ruolo del C.I.O.**

Il ruolo del C.I.O. è quello di gestire la diffusione dell'Olimpismo. A tale scopo il C.I.O.:

1. favorisce il coordinamento, l'organizzazione e lo sviluppo dello sport e delle competizioni sportive e, in collegamento con le organizzazioni sportive internazionali e nazionali, assicura la promozione e l'applicazione di provvedimenti tendenti a rinforzare l'unità del Movimento Olimpico;
2. collabora con le organizzazioni e autorità pubbliche o private competenti al fine di mettere lo sport al servizio dell'umanità;
3. garantisce la celebrazione periodica del Giochi Olimpici;
4. partecipa alle azioni in favore della pace, opera in vista della protezione dei diritti dei membri del Movimento Olimpico e agisce contro ogni forma di discriminazione che affetti il Movimento Olimpico;
5. favorisce, con tutti i mezzi appropriati, la promozione delle donne nello sport ad ogni livello e in tutte le strutture, e in particolare modo negli organi esecutivi delle organizzazioni sportive nazionali e internazionali, per una rigorosa applicazione del principio di uguaglianza tra i sessi;
6. sostiene ed incoraggia la promozione dell'etica sportiva;
7. dedica i propri sforzi per fare sì che lo spirito di fair-play regni nello sport e che la violenza ne sia bandita;
8. dirige la lotta contro il doping nello sport e partecipa alla lotta internazionale contro le droghe;
9. adotta i provvedimenti atte ad evitare che venga messa a repentaglio la salute degli atleti;
10. si oppone ad ogni utilizzazione abusiva politica o commerciale dello sport e degli atleti;
11. incita le organizzazioni sportive e le autorità pubbliche a fare tutto il possibile per assicurare il futuro sociale e professionale degli atleti;
12. incoraggia lo sviluppo dello sport per tutti che rappresenta una delle basi dello sport di alto livello, il quale a sua volta contribuisce allo sviluppo dello sport per tutti;

13. sorveglia che i Giochi Olimpici si svolgano in condizioni che tengano conto in modo responsabile dei problemi dell'ambiente ed incoraggia il Movimento Olimpico a preoccuparsi di tali problemi, a recepire tali preoccupazioni in tutte le proprie attività ed a sensibilizzare tutte le persone ad esso collegate sull'importanza di uno sviluppo sostenibile;
14. sostiene l'Accademia Internazionale Olimpica (A.I.O.);
15. sostiene altre istituzioni che si dedicano all'educazione olimpica.

### **3 - Appartenenza al Movimento Olimpico**

1. Oltre al C.I.O., il Movimento Olimpico comprende le Federazioni Internazionali (FI), i Comitati Nazionali Olimpici (C.N.O.), i Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici (COGO), le associazioni nazionali, le società e le persone che ne fanno parte, ed in particolare gli atleti, i cui interessi costituiscono un obiettivo fondamentale della sua opera, nonché i giudici/arbitri, gli allenatori e gli altri tecnici dello sport. Comprende inoltre altre organizzazioni ed istituzioni riconosciute dal C.I.O.
2. Ogni forma di discriminazione verso un Paese o una persona, sia essa di natura razziale, religiosa, politica, di sesso o altro è incompatibile con l'appartenenza al Movimento Olimpico.

### **4 - Riconoscimento da parte del C.I.O.**

1. Al fine di promuovere il Movimento Olimpico del mondo, il C.I.O. può riconoscere il titolo di C.N.O. ad organizzazioni la cui attività è legata al suo ruolo. Tali organizzazioni sono dotate, ove ciò sia possibile, di personalità giuridica nel proprio Paese. Esse dovranno essere istituite in conformità della Carta Olimpica ed i loro Statuti dovranno essere approvati dal C.I.O.
2. Il C.I.O. può riconoscere delle Associazioni di C.N.O. riuniti sul piano continentale o mondiale, come per esempio:
  - Associazione dei Comitati Nazionali Olimpici (AC.N.O.);
  - Associazione dei Comitati Nazionali Olimpici dell'Africa (AC.N.O.A)
  - Olympic Council of Asia (OCA)
  - Organización Deportiva Panamericana (ODEPA)
  - Comitati Olimpici Europei (C.O.E.)
  - Oceania National Olympic Committees (ONOC)

a condizione che gli Statuti di queste Associazioni siano conformi alla Carta Olimpica e siano stati approvati dal C.I.O.
3. Il C.I.O. può riconoscere le FI secondo le condizioni stabilite alla regola 29. Può inoltre riconoscere delle Associazioni di FI, come per esempio:
  - Associazione delle Federazioni Internazionali Olimpiche Estive (ASOIF)
  - Associazione delle Federazioni Internazionali Olimpiche Invernali (AIWF)
  - Associazione delle Federazioni Internazionali Sportive Riconosciute dal C.I.O. (ARISF)
  - Associazione generale delle Federazioni Internazionali sportive (AGFIS)

4. Il riconoscimento di un'associazione di FI o di C.N.O. non toglie nulla al diritto di ogni FI e di ogni C.N.O. di trattare direttamente con il C.I.O. e viceversa.
5. C.I.O. può riconoscere delle organizzazioni non governative collegate allo sport, operanti a livello internazionale ed i cui Statuti e attività siano conformi alla Carta Olimpica.
6. Il C.I.O. può ritirare, con effetto immediato, il proprio riconoscimento alle FI, ai C.N.O. o altre Associazioni ed Organizzazioni

### **5 - Patrocinio del C.I.O.**

1. Il C.I.O. può concedere il suo patrocinio, nei termini e alle condizioni che ritiene idonei, a competizioni internazionali multidisciplinari, regionali, continentali o mondiali, a condizione che queste di svolgano nel più scrupoloso rispetto della Carta Olimpica e siano organizzate sotto il controllo di C.N.O. o di associazioni di C.N.O. riconosciuti dal C.I.O., con l'assistenza delle FI competenti e in conformità dei loro regolamenti tecnici.
2. Inoltre, la Commissione Esecutiva del C.I.O. può concedere il patrocinio del C.I.O. ad altre manifestazioni a condizione che queste ultime siano conformi agli scopi del Movimento Olimpico

### **6 - Consultazione periodica delle FI e dei C.N.O.**

La Commissione Esecutiva del C.I.O. organizza almeno una volta ogni due anni delle riunioni periodiche con le FI e con i C.N.O.. Tali riunioni sono presiedute dal Presidente del C.I.O. che ne stabilisce le procedure e l'ordine del giorno dopo avere consultato le parti interessate.

### **7 - Congresso Olimpico**

1. Il C.I.O. deve organizzare un Congresso Olimpico che si riunisce di massima ogni otto anni e che è convocato, su decisione del C.I.O., dal suo Presidente in luogo e data stabiliti dal C.I.O. Il Presidente del C.I.O. presiede il Congresso e ne fissa le procedure. Il Congresso Olimpico ha carattere consultivo.
2. Il Congresso Olimpico é composto dai membri del C.I.O., dai membri onorari del C.I.O., dai delegati rappresentati le FI, i C.N.O. e le organizzazioni riconosciute dal C.I.O. Comprende inoltre atleti e personalità invitati dal C.I.O. a titolo personale o a nome delle Organizzazioni che rappresentano.
3. La Commissione Esecutiva del C.I.O. fissa l'ordine del giorno del Congresso Olimpico dopo avere consultato le FI e i C.N.O..

### **8 - Solidarietà Olimpica**

1. La Solidarietà Olimpica ha lo scopo di organizzare l'aiuto ai C.N.O. riconosciuti dal C.I.O., ed in particolare a quelli che ne hanno più bisogno. Tale aiuto si traduce in programmi elaborati congiuntamente dal C.I.O. e dai C.N.O. con, se necessario, l'assistenza tecnica delle FI.
2. L'insieme di tali programmi è gestito dalla Commissione pour la Solidarietà Olimpica, presieduta dal Presidente del C.I.O.

## NORME DI APPLICAZIONE PER LA REGOLA 8

I programmi stabiliti dalla Solidarietà Olimpica hanno per obiettivo di contribuire a:

1. promuovere i Principi Fondamentali del Movimento Olimpico;
2. sviluppare le conoscenze tecnico-sportive degli atleti e degli allenatori
3. migliorare, con l'aiuto di borse di studio, il livello tecnico degli atleti e degli allenatori;
4. formare gli amministratori sportivi;
5. collaborare con le varie commissioni del C.I.O., ancorché con le organizzazioni ed entità che perseguono tali obiettivi, in particolare per l'educazione olimpica e la diffusione dello sport.
6. creare in caso di necessità delle infrastrutture sportive semplici, funzionali ed economiche in collaborazione con gli organismi nazionali o internazionali;
7. sostenere l'organizzazione di competizioni a livello nazionale, regionale e continentale gestite o patrocinate dai C.N.O.;
8. incoraggiare programmi congiunti di cooperazione bilaterale o multilaterale tra i C.N.O.;
9. influire sui Governi e le Organizzazioni internazionali affinché inseriscano lo sport nei programmi ufficiali di assistenza allo sviluppo.

## 9 - Giochi Olimpici

1. I Giochi Olimpici sono delle competizioni tra atleti, in gare individuali o per squadra e non tra Paesi. Radunano gli atleti designati a tale proposito dai loro rispettivi C.N.O., le cui iscrizioni sono state accettate dal C.I.O., e che, in base alle loro prestazioni sportive, gareggiano sotto la direzione tecnica delle FI interessate.
2. La competenza su ogni questione che riguarda i Giochi Olimpici appartiene in ultima istanza al C.I.O.
3. I Giochi Olimpici comprendono i Giochi dell'Olimpiade e i Giochi Olimpici Invernali. Ambedue si svolgono ogni quattro anni, secondo le disposizioni di cui al seguente paragrafo
4. I primi Giochi Olimpici Invernali sono stati celebrati del 1924. Da tale data in poi, sono stati numerati nell'ordine della loro celebrazione; tuttavia, i XVII Giochi Olimpici Invernali si sono svolti nel 1994. Sono considerati sport invernali gli sport che si praticano sulla neve o sul ghiaccio.

## 10 - Olimpiade

1. Il termine "Olimpiade" indica un periodo di quattro anni consecutivi. L'Olimpiade inizia con l'apertura di una edizione dei Giochi dell'Olimpiade e termina con l'apertura dell'edizione seguente.
2. In caso di non celebrazione dei Giochi di una Olimpiade, quest'ultima inizia quattro anni dopo l'inizio dell'Olimpiade precedente.
3. Si contano le Olimpiadi a partire dai primi Giochi Olimpici (Giochi dell'Olimpiade) dell'era moderna, celebrati ad Atene nel 1896.

## 11 - Diritti sui Giochi Olimpici

I Giochi Olimpici sono la proprietà esclusiva del C.I.O. che ne detiene ogni diritto ed ogni dato ad essi relativo, ed in particolare e senza alcuna restrizione, tutti i diritti relativi alla loro organizzazione, gestione, ritrasmissione, registrazione, presentazione, riproduzione accesso e diffusione sotto qualsiasi forma, mezzo o meccanismo attualmente esistente o futuro. Il C.I.O. fisserà le condizioni di accesso e di utilizzazione dei dati relativi ai Giochi Olimpici ed alle gare e prestazioni sportive avvenute nell'ambito dei Giochi.

Tutti gli utili derivanti dalla celebrazione dei Giochi Olimpici devono essere utilizzati per sviluppare il Movimento Olimpico e lo sport.

## 12 - Simbolo Olimpico

1. Il simbolo olimpico è composto dai cinque anelli olimpici utilizzati da soli, in uno o più colori.
2. I cinque colori degli anelli sono obbligatoriamente il blu, il giallo, il nero il verde e il rosso. Gli anelli sono intrecciati da sinistra a destra. Gli anelli blu, nero e rosso si trovano in alto, gli anelli giallo e verde in basso. L'insieme forma approssimativamente un trapezio regolare la cui base piccola è la base inferiore, secondo il modello ufficiale depositato alle sede del C.I.O., e riprodotto in calce.
3. Il simbolo olimpico rappresenta l'unione dei cinque continenti e l'incontro degli atleti di tutto il mondo ai Giochi Olimpici.

## 13 - Bandiera olimpica \*

La bandiera olimpica ha il fondo bianco, senza bordo. Nel centro si trova il simbolo olimpico nei suoi cinque colori. Il disegno e le proporzioni devono essere quelle della bandiera presentata da Pierre de Coubertin al Congresso di Parigi nel 1914.

## 14 - Motto olimpico \*

Il motto olimpico "Citius, Altius, Fortius" esprime il messaggio che il C.I.O. rivolge a tutti coloro che appartengono al Movimento olimpico, invitandoli a eccellere in conformità dello spirito olimpico.

**15 - Emblema olimpico \***

1. Un emblema olimpico è un disegno che associa gli anelli olimpici ad un altro elemento distintivo.
2. Il disegno di ogni emblema olimpico deve essere sottoposto alla Commissione Esecutiva del C.I.O. per essere approvato. Tale approvazione deve essere precedente a qualsiasi utilizzazione del detto emblema.

**16 - Inno olimpico \***

L'inno olimpico è quello approvato dal C.I.O. nella sua 55a Sessione tenuta a Tokyo ne 1958 e la cui partizione è depositata alla sede del C.I.O..

**17 - Diritti sul simbolo, la bandiera, il motto e l' inno olimpici. \***

Tutti i diritti sul simbolo, la bandiera, il motto e l'inno olimpico appartengono esclusivamente al C.I.O.

*NORME DI APPLICAZIONE  
PER LE REGOLE 12,13,14,15, 16 E 17*

- 1
  - 1.1. Il C.I.O. può prendere tutti provvedimenti atti ad ottenere la protezione giuridica, sia sul piano nazionale che su quello internazionale, del simbolo, della bandiera, del motto e dell'inno olimpico.
  - 1.2. Anche se la legge nazionale o la registrazione di un marchio attribuisce ad un C.N.O. la protezione del simbolo olimpico, detto C.N.O. potrà esercitare i diritti che ne derivano soltanto in conformità delle istruzioni ricevute dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.
2. Ogni C.N.O. è responsabile davanti al C.I.O. del rispetto nel proprio Paese delle Regole 12,13,14,15, 16 e 17 e relativi testi di applicazione. Esso prenderà i provvedimenti atti ad impedire qualsiasi utilizzazione del simbolo, della bandiera, del motto o dell'inno olimpici contraria a tali regole o alle loro norme di applicazione. Si sforzerà di ottenere la protezione dei termini "Olimpico" e "Olimpiade" a beneficio del C.I.O.
3. Un C.N.O. può chiedere in qualsiasi momento l'assistenza del C.I.O. per ottenere la sopraccitata protezione del simbolo, della bandiera, del motto e dell'inno olimpici, nonché per comporre i litigi che potrebbero sorgere a tale proposito con terzi.
4. I C.N.O. possono utilizzare il simbolo, la bandiera, il motto e l'inno olimpico soltanto nell'ambito delle proprie attività senza scopo di lucro, a condizione che tale uso contribuisca allo sviluppo del Movimento Olimpico e non danneggi la sua dignità e a condizione che i C.N.O. interessati abbiano ottenuto in precedenza l'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O.

5. Il C.I.O. incoraggia, in collaborazione con i C.N.O. dei Paesi interessati, l'utilizzazione del simbolo olimpico sui francobolli emessi, dalle autorità nazionali competenti in collegamento con il C.I.O.; a tale effetto, il C.I.O. può autorizzare l'utilizzo del simbolo olimpico alle condizioni stabilite dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.
6. Il C.I.O. può creare uno o più simboli olimpici ed utilizzarli come meglio crede.
7.
  - 7.1. Un emblema olimpico può essere creato da un C.N.O. o da un C.O.J.O..
  - 7.2. La Commissione Esecutiva del C.I.O. può approvare il disegno di un emblema olimpico se considera che non vi sia alcun rischio di confusione tra tale emblema e il simbolo olimpico o altri simboli olimpici.
  - 7.3. La superficie coperta dal simbolo olimpico inserito in un emblema olimpico non dovrà oltrepassare il terzo della superficie totale dell'emblema. Inoltre, il simbolo olimpico inserito in un emblema olimpico deve apparire nella sua interezza e non deve essere in alcun modo modificato.
  - 7.4. A complemento di quanto sopra, l'emblema olimpico di un C.N.O. deve soddisfare le seguenti condizioni:
    - 7.4.1. l'emblema dovrà essere disegnato in modo tale da potere essere chiaramente identificato con il Paese del C.N.O. interessato;
    - 7.4.2. l'elemento distintivo dell'emblema non potrà essere limitato al solo nome - o abbreviazione - del Paese del C.N.O. interessato;
    - 7.4.3. l'elemento distintivo dell'emblema non deve fare riferimento né ai Giochi Olimpici né ad una data o manifestazione specifica che ne implicherebbe un limite nel tempo;
    - 7.4.4. l'elemento distintivo dell'emblema non dovrà comprendere motti, designazioni o altre espressioni generiche che diano l'impressione di essere a carattere universale o internazionale.
  - 7.5. Oltre alle disposizioni di cui ai paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 sopraccitati, l'emblema olimpico di un C.O.J.O. deve soddisfare le seguenti condizioni:
    - 7.5.1. l'emblema dovrà essere disegnato in modo da essere chiaramente identificato come legato ai Giochi Olimpici organizzati dal C.O.J.O. interessato;
    - 7.5.2. l'elemento distintivo dell'emblema non potrà essere limitato al solo nome - o abbreviazione del Paese del C.O.J.O. interessato;
    - 7.5.3. l'elemento distintivo dell'emblema non dovrà comprendere motti, designazioni o altre espressioni generiche che possano dare l'impressione di essere a carattere universale o internazionale.

- 7.6. Un emblema olimpico approvato dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sopraccitate manterrà la propria validità.
- 7.7. Ogni volta e ovunque ciò sia possibile, l'emblema olimpico del C.N.O. deve potere essere registrato dal C.N.O. nel proprio Paese (e quindi godere di protezione giuridica). Il C.N.O. effettuerà tale registrazione entro sei mesi dall'approvazione di tale emblema da parte della Commissione Esecutiva del C.I.O. e fornirà al C.I.O. la prova di detta registrazione. L'approvazione di un emblema olimpico da parte della Commissione Esecutiva del C.I.O. potrà essere annullata se i C.N.O. interessati non prendono tutte le misure atte a proteggere il proprio emblema olimpico e non informano il C.I.O. di tale protezione. I C.O.J.O. devono ugualmente proteggere il loro emblema olimpico, nel modo sopra specificato, nel proprio Paese e negli altri Paesi, secondo quanto deciso in accordo con la Commissione Esecutiva del C.I.O. Nessuna protezione giuridica ottenuta dai C.N.O. e dai C.O.J.O. potrà essere invocata contro il C.I.O.
8. L' utilizzazione del simbolo, della bandiera, della fiamma, del motto e dell'inno olimpici a scopi pubblicitari, commerciali o a scopo di lucro, qualunque essi siano, è rigorosamente riservata al C.I.O.
9. L'utilizzazione di un emblema olimpico a fini pubblicitari, commerciali o di lucro, qualunque essi siano, deve avvenire in conformità delle condizioni stabilite ai successivi paragrafi 10 e 11.
10. Un C.N.O. o un C.O.J.O. che desideri utilizzare il proprio emblema olimpico a fini pubblicitari, commerciali o di lucro, sia direttamente, sia tramite terzi, deve rispettare le presenti norme di applicazione e farle rispettare da detti terzi.
11. Tutti i contratti o accordi, ivi compresi quelli conclusi da un C.O.J.O., dovranno essere firmati o approvati dal C.N.O. interessato e saranno regolati dai seguenti principi:
- 11.1 l'utilizzazione dell'emblema olimpico di un C.N.O. è unicamente valida nel Paese di detto C.N.O.; tale emblema, nonché tutti gli altri simboli, emblemi, marchi o designazioni di un C.N.O. che si riferiscono all'Olimpismo non potranno essere utilizzati a fini pubblicitari, commerciali o di lucro, qualunque essi siano, nel Paese di un altro C.N.O. senza il consenso preliminare di quest'ultimo;
- 11.2. nello stesso modo, l'emblema olimpico di un C.O.J.O., nonché tutti gli altri simboli, emblemi, marchi o designazioni di un C.O.J.O. che si riferiscano all'Olimpismo, non potranno essere utilizzati a fini pubblicitari, commerciali o di lucro, qualunque essi siano, nel Paese di un C.N.O. senza previo consenso scritto di quest'ultimo;
- 11.3. in tutti i casi, la durata di validità di un contratto concluso da un C.O.J.O. non potrà oltrepassare la data del 31 Dicembre dell'anno dei relativi Giochi Olimpici;
- 11.4. l'utilizzazione di un emblema olimpico deve contribuire a sviluppare il Movimento Olimpico e non deve danneggiarne la dignità; l'associazione, sotto qualsiasi forma, tra un emblema olimpico e prodotti o servizi è vietata se è incompatibile con i principi fondamentali della Carta Olimpica o il ruolo del C.I.O. enunciato in detta Carta;
- 11.5. su richiesta del C.I.O., un C.N.O. o un C.O.J.O. fornirà copia di qualsiasi contratto dagli stessi conclusi.

12. Il simbolo olimpico e gli emblemi olimpici del C.I.O. possono essere sfruttati dal C.I.O. o da una persona da lui stesso autorizzata, nel Paese di un C.N.O. a condizione che le seguenti prescrizioni siano rispettate:
  - 12.1. per tutti i contratti di patrocinio ("sponsorship"), di fornitura e per tutte le altre iniziative commerciali escluse quelle indicate al successivo paragrafo 12.2, vige la condizione che questi non danneggino gravemente gli interessi del C.N.O. interessato e che la decisione relativa venga presa dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. in accordo con il C.N.O., al quale spetterà una parte del ricavo netto che ne deriva;
  - 12.2. per tutti i contratti di licenza, la condizione è che il C.N.O. riceva la metà di tutti i ricavi netti che ne derivano, dedotte le spese e le tasse. Il C.N.O. dovrà essere informato in precedenza di tale contratto.

A sua esclusiva discrezione, il C.I.O. ha la facoltà di autorizzare le società di diffusione televisiva dei Giochi Olimpici ad utilizzare il simbolo olimpico e gli emblemi olimpici del C.I.O. e dei C.O.J.O. per promuovere la ritrasmissione dei Giochi Olimpici. Le disposizioni di cui ai paragrafi 12.1 et 12.2 delle presenti norme di applicazione non si applicano a tale autorizzazione.

## 18 - Fiamma olimpica, Fiaccola olimpica, Torcia olimpica

1. La Fiamma olimpica è la fiamma che viene accesa a Olimpia sotto l'autorità del C.I.O.
2. La Fiaccola olimpica è la fiaccola (o la sua copia) nella quale brucia la Fiamma olimpica.
3. Il C.I.O. detiene tutti i diritti, di qualunque tipo essi siano, relativi all'utilizzazione della Fiamma olimpica e di fiaccole o torce olimpiche.

## CAPITOLO 2

### **Il Comitato Olimpico Internazionale C.I.O.**

#### **19 - Stato giuridico**

1. Il C.I.O. è un'organizzazione internazionale non governativa, senza scopo di lucro, costituito come associazione dotata di personalità giuridica, riconosciuta dal Consiglio Federale svizzero e la cui durata è illimitata.
2. Il C.I.O. ha sede a Losanna, in Svizzera.
3. La missione del C.I.O. è quella di dirigere il Movimento Olimpico in conformità della Carta Olimpica.
4. Le decisioni del C.I.O., prese sulla base delle disposizioni della Carta Olimpica, sono definitive. Le controversie provenienti dalla loro applicazione o interpretazione potranno essere risolte unicamente dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. e, in alcuni casi, a mezzo di Arbitrato, davanti il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

#### **20 - Membri\***

1. Composizione del C.I.O. - Reclutamento, elezione, ricevimento e statuto dei membri del C.I.O.
  - 1.1. I membri del C.I.O. sono tutti persone fisiche. Il C.I.O. comprende in particolare tra i propri membri atleti in attività nonché Presidenti o dirigenti al più alto livello delle FI e dei C.N.O.. Il numero di membri del C.I.O. non può eccedere il totale di 115, con riserva delle disposizioni transitorie di cui al paragrafo 2.8 delle norme di applicazione della presente regola.
  - 1.2. Il C.I.O. recluta ed elegge i suoi membri tra le personalità che ritiene qualificate, in conformità con le norme di applicazione della presente regola.
  - 1.3. Il C.I.O. accoglie i suoi nuovi membri durante una cerimonia nel corso della quale essi accettano di adempiere ai loro obblighi prestando il seguente giuramento: *"Essendo stato ammesso(a) all'onore di fare parte del C.I. O. e di rappresentarlo, e dichiarandomi cosciente delle responsabilità che mi incombono a tale titolo, mi impegno a servire il Movimento Olimpico con tutti i miei mezzi, a rispettare e fare rispettare tutte le disposizioni della Carta Olimpica e le decisioni del C.I.O., che considero senza appello da parte mia, a conformi al Codice etico, a rimanere estraneo(a) a qualsiasi influenza politica o commerciale, nonché a considerazioni di razza o di religione, a lottare contro ogni altra forma di discriminazione ed a difendere in ogni circostanza gli interessi del C.I.O. e quelli del Movimento Olimpico"*.
  - 1.4. I membri del C.I.O. sono i suoi rappresentanti.

1.5. I Membri del C.I.O. non possono accettare da governi, organizzazioni o altre persone giuridiche o fisiche alcun mandato suscettibile di vincolare o di ostacolare la libertà delle proprie azioni e del proprio voto.

1.6. I membri del C.I.O. non rispondono personalmente dei debiti e obbligazioni del C.I.O.

## 2. Obblighi

Gli obblighi di ogni Membro del C.I.O. sono i seguenti:

- 2.1. partecipare alle Sessioni del C.I.O.;
- 2.2. partecipare ai lavori delle commissioni del C.I.O. nelle quali sia stato nominato;
- 2.3. aiutare lo sviluppo del Movimento Olimpico;
- 2.4. seguire, a livello locale, l'applicazione dei programmi del C.I.O., inclusi quelli della Solidarietà Olimpica;
- 2.5. informare il Presidente del C.I.O. almeno una volta all'anno sullo sviluppo del Movimento Olimpico e sulle sue necessità;
- 2.6. informare senza indugio il Presidente del C.I.O. su qualsiasi avvenimento che potrebbe ostacolare l'applicazione della Carta Olimpica o ledere in qualsiasi altro modo il Movimento Olimpico;
- 2.7. conformarsi in ogni circostanza al Codice Etico previsto alla regola 25;
- 2.8. svolgere gli altri compiti che gli vengano assegnati dal Presidente, compreso in caso di necessità, quello di rappresentare il C.I.O. in un Paese o territorio, o presso una organizzazione.

## 3. Cessazione

- 3.1. Un membro del C.I.O. può ritirarsi in qualsiasi momento presentando al Presidente del C.I.O. le proprie dimissioni per iscritto. Prima di prendere atto delle sue dimissioni, la Commissione Esecutiva del C.I.O. può chiedere di ascoltare il membro dimissionario.
- 3.2. Un membro del C.I.O. perde senza altra formalità la propria qualità di membro se non è rieletto in conformità con il paragrafo 2.6 delle norme di applicazione della presente regola.
- 3.3. Un membro del C.I.O. deve ritirarsi al più tardi alla fine dell'anno solare nel corso del quale abbia raggiunto l'età di 70 anni, salvo le disposizioni transitorie previste al paragrafo 2.8 delle norme di applicazione della presente regola.
- 3.4. Perde altresì la sua qualità di membro:

- 3.4.1. Un membro del C.I.O. che sia stato eletto a seguito di una candidatura a titolo di atleta in attività, in applicazione del paragrafo 2.2.1 delle norme di applicazione della presente regola, con effetto immediato, dal momento in cui non è più membro della Commissione degli atleti del C.I.O.
- 3.4.2. Un membro del C.I.O. che sia stato eletto a seguito di una candidatura legata ad una carica in seno ad una delle organizzazioni enunciate al paragrafo 2.2.2 e 2.2.3 delle norme di applicazione della presente regola, con effetto immediato, dal momento in cui egli cessa di esercitare tale carica.
- 3.5. Un membro del C.I.O. che sia stato eletto a seguito di una candidatura proposta in applicazione del paragrafo 2.2.4 delle norme di applicazione per la presente regola può essere considerato come dimissionario se non ha più la propria residenza o il centro principale dei propri interessi nel Paese menzionato a fronte del proprio nome nell'Albo dei membri previsto al paragrafo 5 della presente regola. In tale caso, la perdita della qualità di membro sarà constatata con decisione della Sessione del C.I.O.
- 3.6. Un membro del C.I.O. è considerato come dimissionario e perde quindi senza altra dichiarazione da parte sua la qualità di membro se, salvo in caso di forza maggiore, durante due anni consecutivi, non assiste alle Sessioni o non prende alcuna parte attiva ai lavori del C.I.O. In tale caso, la perdita della qualità di membro sarà constatata con decisione della Sessione del C.I.O.
- 3.7. Un membro, un membro onorario o un membro d'onore del C.I.O. può essere escluso con una decisione della Sessione del C.I.O., se ha tradito il suo giuramento o se la Sessione del C.I.O. ritiene che quel membro ha trascurato o intenzionalmente compromesso gli interessi del C.I.O., o che in qualche modo ha agito in maniera riprovevole.
- 3.8. Le decisioni di esclusione di un membro, di un membro onorario o di un membro d'onore del C.I.O. sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti alla Sessione, su proposta della Commissione Esecutiva del C.I.O.. Il Membro in questione potrà esporre il proprio caso e comparire di persona a tale scopo davanti alla Sessione del C.I.O..
- La Commissione Esecutiva del C.I.O. può privare il membro in questione di tutti o parte dei diritti, prerogative e funzioni legati alla sua qualità di membro, e ciò fino alla decisione della Sessione del C.I.O. sulla proposta di esclusione.
- Un membro, un membro onorario o un membro d'onore escluso dal C.I.O. non può essere membro di un C.N.O., di una associazione di C.N.O. o di un C.O.J.O.; egli non può in alcun caso diventare nuovamente membro, membro onorario o membro d'onore del C.I.O.

#### 4. Membri onorari - membri d'onore

- 4.1. Un membro del C.I.O. che ne esce dopo averla servito per almeno dieci anni e che gli abbia reso dei servizi eccezionali, può, su proposta della Commissione Esecutiva del C.I.O., essere eletto membro onorario del C.I.O. I membri onorari sono invitati ad assistere ai Giochi Olimpici, ai Congressi olimpici ed alle Sessioni del C.I.O. ove un posto è riservato ad ognuno di loro; esprimono il loro punto di vista quando il Presidente del C.I.O. lo richiede. Essi non hanno più il diritto di voto.

- 4.2. Su proposta della Commissione Esecutiva del C.I.O., il C.I.O. può eleggere a titolo di membri d'onore alte personalità esterne al C.I.O. che abbiano reso servizi particolarmente eminenti. I membri d'onore non hanno diritto al voto. Essi sono invitati ad assistere ai Giochi Olimpici e ai Congressi olimpici, ove un posto è loro riservato. Il Presidente del C.I.O. può inoltre invitarli ad assistere ad altre manifestazioni o riunioni del C.I.O.

## 5. Albo dei Membri

La Commissione Esecutiva del C.I.O. tiene aggiornato un Albo di tutti i membri del C.I.O., compresi i membri onorari e i membri d'onore. Se l'elezione di un membro è avvenuta a seguito di una candidatura a titolo di atleta in attività, in applicazione del paragrafo 2.2.1 delle norme di applicazione della presente regola, o se tale candidatura è legata ad una carica esercitata in seno ad una delle organizzazioni enunciate ai paragrafi 2.2.2 e 2.2.3 delle menzionate norme di applicazione, tale circostanza è menzionata nell'Albo.

### NORME DI APPLICAZIONE PER LA REGOLA 20

#### 1. Eleggibilità

- 1.1. Sono eleggibili al titolo di membro del C.I.O. tutte le persone fisiche di età di almeno 18 anni, la cui candidatura è presentata in conformità al successivo paragrafo 2.1., riempie le condizioni enunciate al suddetto paragrafo 2.1., è esaminata dalla Commissione Candidature e la cui elezione è proposta alla Sessione dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.

I membri del C.I.O. sono eletti per la durata di otto anni, in conformità alle disposizioni delle presenti norme di applicazione; sono rieleggibili, secondo quanto indicato al paragrafo 3.3. della regola 20.

#### 2. Procedura di elezione dei membri del C.I.O.

##### 2.1. Presentazione delle candidature in vista dell'elezione a titolo di membro del C.I.O.

In vista dell'elezione al titolo di membro del C.I.O., le persone e le organizzazioni qui di seguito specificate hanno il diritto di presentare una o più candidature.

- I membri del C.I.O.: ogni membro del C.I.O. ha il diritto di presentare una o più candidature all'elezione al titolo di membro del C.I.O.

- La Commissione Atleti del C.I.O.: la Commissione Atleti del C.I.O. ha il diritto di presentare una o più candidature all'elezione a titolo di membro del C.I.O.

- Le Federazioni Internazionali degli sport olimpici: l'Associazione delle Federazioni Internazionali Olimpiche estive (ASOIF), l'Associazione delle Federazioni Internazionali degli sport invernali (AIWF) nonché tutte le Federazioni Internazionali membro dell'ASOIF o dell'AIWF hanno il diritto di presentare una o più candidature all'elezione a titolo di membro del C.I.O.

- I Comitati Nazionali Olimpici: l'Associazione dei Comitati Olimpici (AC.N.O.), l'Associazione dei Comitati Olimpici dell'Africa (AC.N.O.A), i Comitati Olimpici Europei (C.O.E.), il Consiglio Olimpico dell'Asia (OCA), l'Organizzazione Sportiva Pan americana (ODEPA) e i Comitati Nazionali dell'Oceania (ONOC), nonché tutti i C.N.O. riconosciuti dal C.I.O. hanno il diritto di presentare una o più candidature all'elezione al titolo di membro del C.I.O.

Per essere ammissibile, la candidatura deve essere presentata in forma scritta al Presidente del C.I.O. Deve inoltre imperativamente riempire le condizioni stabilite al successivo paragrafo 2.2.

## 2.2. Condizioni che devono riempire le candidature

La persona o l'organizzazione menzionata al precedente paragrafo 2.1. che presenta una o più candidature in vista dell'elezione a titolo di membro del C.I.O. in applicazione dei successivi paragrafi 2.2.1, 2.2.2 o 2.2.3, deve chiaramente indicare, per ogni candidatura, se il candidato è proposto a titolo di atleta in attività, in applicazione al successivo paragrafo 2.2.1, o se la candidatura è legata ad una carica che il candidato svolge nell'ambito di una delle organizzazioni enunciate ai successivi paragrafi 2.2.2 o 2.2.3.

2.2.1. Se il candidato è proposto a titolo di atleta in attività secondo il paragrafo 1.1 della regola 20, egli dovrà essere un atleta membro della Commissione Atleti del C.I.O. Detto atleta membro deve essere stato eletto o nominato alla Commissione Atleti del C.I.O. al più tardi in occasione dell'edizione dei Giochi dell'Olimpiade o dei Giochi Olimpici Invernali che segue l'ultima edizione dei Giochi alla quale l'atleta ha partecipato.

Nel presentare una o più candidature, la Commissione Atleti del C.I.O. dovrà rispettare una giusta proporzione tra i candidati atleti degli sport estivi e i candidati atleti degli sport invernali. Il totale dei membri eletti in seguito a tali candidature e che siedono simultaneamente al C.I.O., non può eccedere il numero di 15.

2.2.2. Qualora la candidatura sia proposta come legata ad una carica nell'ambito di una F.I. o di un'associazione di F.I., il candidato dovrà ricoprire la carica di Presidente di una F.I., dell'ASOIF o dell'AIWF, o una carica esecutiva o dirigenziale al massimo livello nell'ambito di una di queste organizzazioni. Il totale dei membri eletti in seguito a queste candidature e che siedono simultaneamente al C.I.O. non può eccedere il numero di 15.

2.2.3. Qualora la candidatura sia proposta come legata ad una carica nell'ambito di un C.N.O. o di un'associazione mondiale o continentale di C.N.O., il candidato dovrà ricoprire la carica di Presidente di un C.N.O., de l'AC.N.O., dell'AC.N.O.A, dei C.O.E., dell'O.C.A., dell'ODEPA o dell'O.N.O.C., o una carica Esecutiva o dirigenziale al massimo livello nell'ambito di una di queste organizzazioni. Non vi può essere più di un membro eletto per Paese sulla base di queste candidature. Il totale dei membri eletti in seguito a queste candidature e che siedono simultaneamente al C.I.O. non può eccedere il numero di 15.

2.2.4. Ogni altra proposta di candidatura dovrà riguardare una personalità avente la cittadinanza di un Paese nel quale egli ha la propria residenza o il centro principale dei propri interessi, e nel quale esista un C.N.O. riconosciuto dal C.I.O. Non vi può essere più di un membro eletto per Paese sulla base di queste candidature. Il totale dei membri eletti in seguito a queste candidature e che siedono simultaneamente al C.I.O. non può eccedere il numero di 70.

## 2.3. Commissione Candidature

2.3.1. Sarà costituita una Commissione Candidature composta di sette membri, di cui tre membri scelti dalla Commissione Etica del C.I.O., tre membri scelti dalla Sessione del C.I.O., e un membro scelto dalla Commissione Atleti. I membri della Commissione Candidature sono eletti per un periodo di quattro anni; essi sono rieleggibili.

2.3.2 La Commissione Candidature ha il compito di esaminare ogni candidatura in conformità al successivo paragrafo 2.4.2 e di redigere a beneficio della Commissione Esecutiva del C.I.O. un rapporto scritto su ogni candidatura.

2.3.3. La Commissione Candidature si gestisce autonomamente. Essa nomina il proprio presidente e un segretario; quest'ultimo può essere scelto al di fuori dei membri della Commissione.

#### 2.4. Esame delle candidature da parte della Commissione Candidature

2.4.1. Quando riceve una candidatura, il Presidente del C.I.O. la trasmette al presidente della Commissione Candidature, il quale ordina immediatamente l'apertura di un fascicolo. Salvo per circostanze eccezionali, ogni fascicolo ricevuto dal presidente della Commissione Candidature al più tardi tre mesi prima della data di apertura della Sessione del C.I.O. la più vicina, deve essere trattato in modo che la Commissione Esecutiva possa sottoporre una proposta in tempo utile alla detta Sessione.

2.4.2. Quando riceve una candidatura trasmessa dal Presidente del C.I.O., il presidente della Commissione Candidature ne informa immediatamente tutti i membri della Commissione Candidature e li consulta in proposito; la Commissione Candidature raccoglie tutte le informazioni utili sul candidato, in particolare sulla sua situazione professionale ed economica, nonché sulla sua carriera e le sue attività sportive; la Commissione può chiedere al candidato delle referenze di personalità presso le quali informarsi; la Commissione può invitare il candidato ad un colloquio.

2.4.3. La Commissione verifica l'origine di ogni candidatura nonché, se è il caso, la qualità di atleta in attività o la carica alla quale è legata la candidatura.

2.4.4. Quando ritiene di aver raccolto tutte le informazioni utili, la Commissione Candidature prepara per la Commissione Esecutiva del C.I.O. un rapporto scritto motivato nel quale indica se, a suo parere, il candidato possieda o no le qualità richieste per essere eletto membro del C.I.O. Inoltre, se si tratta di una candidatura a titolo di atleta in attività in applicazione del precedente paragrafo 2.2.1, o se la candidatura è legata ad una carica nell'ambito di una delle organizzazioni enunciate ai predetti paragrafi 2.2.2 e 2.2.3, la Commissione Candidature lo specifica nel proprio rapporto.

## 2.5. Procedura davanti alla Commissione Esecutiva del C.I.O.

2.5.1. La Commissione Esecutiva del C.I.O. è la sola competente per proporre una candidatura alla Sessione.

2.5.2. Durante la seduta che segue il ricevimento di un rapporto della Commissione Candidature, la Commissione Esecutiva del C.I.O., dopo aver preso conoscenza del contenuto del predetto rapporto, decide di proporre o di non proporre il candidato all'elezione a titolo di membro del C.I.O. La Commissione Esecutiva può decidere di ascoltare i candidati se lo ritiene necessario. In caso di proposta per l'elezione, la Commissione Esecutiva sottopone alla Sessione, al più tardi trenta giorni prima dell'inizio di quest'ultima, una proposta scritta alla quale viene allegato il rapporto della Commissione Candidature. La Commissione Esecutiva menziona l'origine di ogni candidatura e, nel caso, indica se si tratta di una candidatura a titolo di atleta in attività in applicazione del predetto paragrafo 2.2.1 o se la candidatura è legata ad una carica nell'ambito di una delle organizzazioni enunciate ai precedenti paragrafi 2.2.2 e 2.2.3. La Commissione Esecutiva può proporre più candidature all'elezione di un solo membro.

## 2.6 Procedura davanti alla Sessione del C.I.O.

2.6.1 La Sessione del C.I.O. è la sola competente per eleggere i membri del C.I.O.

2.6.2 Le candidature per l'elezione a titolo di membro del C.I.O. proposte dalla Commissione Esecutiva sono sottoposte al voto della Sessione;

quest'ultima vota a scrutinio segreto; prende le sue decisioni alla maggioranza dei votanti.

2.6.3 Il presidente della Commissione Candidature può comunicare alla Sessione il parere della Commissione Candidature.

## 2.7. Procedura di rielezione

La procedura di rielezione, per una durata di otto anni di un membro del C.I.O. rieleggibile, si svolge secondo le disposizioni dei suddetti paragrafi 2.4, 2.5 e 2.6.; la procedura può essere accelerata e semplificata.

## 2.8. Disposizioni transitorie

I diritti acquisiti dei membri del C.I.O. la cui elezione ha preso effetto prima della data di apertura della 110a Sessione del C.I.O. (11 dicembre 1999) sono così mantenuti:

2.8.1. Un membro del C.I.O. la cui elezione ha preso effetto prima della data di apertura della 110a Sessione del C.I.O. (11 dicembre 1999) deve ritirarsi alla fine dell'anno solare nel corso del quale raggiunge l'età di 80 anni, salvo se è stato eletto prima dell'anno 1966. Se un membro raggiunge questo limite di età nel corso del suo mandato di Presidente, vice-presidente o membro della Commissione Esecutiva del C.I.O., il ritiro prenderà effetto alla fine della seguente Sessione del C.I.O.

2.8.2. Inoltre, i membri del C.I.O. la cui elezione ha preso effetto prima della data di apertura della 110a Sessione del C.I.O. (11 dicembre 1999) e che non abbiano raggiunto il limite di età secondo il precedente paragrafo

2.8.1 sono sottoposti a rielezione da parte della Sessione del C.I.O., per un terzo nel 2007, per un terzo nel 2008 e per un terzo nel 2009 alle condizioni stabilite al paragrafo 2.6 del presente testo di applicazione. La determinazione dei membri così ripartiti avverrà per sorteggio durante la 111a Sessione del C.I.O.

2.8.3. In occasione dei Giochi dell'Olimpiade nel 2000, otto atleti saranno eletti alla Commissione Atleti del C.I.O. I quattro membri che otterranno il maggior numero di voti saranno eletti per un mandato di otto anni e i quattro membri seguenti nell'ordine dei voti ottenuti saranno eletti per un mandato di quattro anni.

2.8.4. In occasione dei Giochi Olimpici invernali del 2002, quattro atleti saranno eletti alla Commissione Atleti del C.I.O. I due membri che otterranno il maggior numero di voti saranno eletti per un mandato di otto anni e i due membri seguenti nell'ordine dei voti ottenuti saranno eletti per un mandato di quattro anni.

2.8.5. Nel caso di membri della Commissione Atleti del C.I.O. eletti in quanto membri del C.I.O. in occasione della 110a Sessione del C.I.O., il loro mandato scadrà immediatamente dopo la cerimonia di chiusura dei Giochi dell'Olimpiade o dei Giochi Olimpici invernali quattro anni dopo

la data della loro elezione in quanto membri della Commissione Atleti del C.I.O.

2.8.6. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 2.1, 2.3, 2.4, 2.5.2 e 2.6.2 si applicano all'elezione degli atleti in attività soltanto dopo il 1° Gennaio 2000.

2.8.7. Fino al 31 dicembre 2003, il numero dei membri del C.I.O. potrà raggiungere il totale di 130.

## 21 - Organizzazione

Gli organi del C.I.O. sono:

1. la Sessione
2. la Commissione Esecutiva,
3. il Presidente.

4. In caso di dubbio quanto alla competenza di uno degli organi del C.I.O., l'espressione "C.I.O.", utilizzata senza altra precisazione o aggiunta, deve intendersi come significante la "Sessione", fermo restando la delega di poteri eventualmente attribuiti alla Commissione Esecutiva.

## 22 - Sessioni

1. Un'assemblea generale dei Membri del C.I.O., denominata Sessione, si riunisce almeno una volta l'anno. Una Sessione straordinaria viene convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri.

2. La sede della Sessione è stabilito dal C.I.O., quello della Sessione straordinaria dal Presidente. Le convocazioni delle Sessioni o delle Sessioni straordinarie saranno inviate dal Presidente almeno un mese prima della riunione, accompagnate dall'ordine del giorno.

3. L'organizzazione della Sessione, incluso tutti gli aspetti finanziari ad essa collegati, è regolata dalla "Guida per l'organizzazione delle Sessioni" ed ogni altra comunicazione emessa dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.

4. La Sessione è l'organo supremo del C.I.O. Adotta, modifica e interpreta la Carta Olimpica. Le sue decisioni sono definitive. Su proposta della Commissione Esecutiva del C.I.O., elegge i membri del C.I.O.

5. La Sessione ha la facoltà di delegare poteri alla Commissione Esecutiva.

## 23 - Commissione Esecutiva



La Commissione Esecutiva è composta dal Presidente, da quattro Vice Presidenti e da dieci altri membri. La scelta dei suoi membri rifletterà la composizione della Sessione.

Ad ogni elezione, la Sessione vigilerà sul rispetto del predetto principio.

## 2. Elezione

Tutti i membri della Commissione Esecutiva sono eletti dalla Sessione, con scrutinio segreto, alla maggioranza dei votanti.

## 3. Durata delle cariche

3.1. La durata del mandato del Presidente è fissata alla regola 24. La durata dei mandati dei Vice Presidenti e dei dieci altri membri della Commissione Esecutiva è di quattro anni.

3.2. I Membri della Commissione Esecutiva iniziano il loro mandato alla fine della Sessione nella quale sono stati eletti; dal momento della loro elezione possono tuttavia assistere, con voto consultivo, alle riunioni della Commissione Esecutiva; il loro mandato cessa alla fine dell'ultima Sessione ordinaria che si svolge durante l'anno nel quale scade.

## 4. Rinnovo delle cariche

4.1. Le condizioni per il rinnovo del mandato del Presidente sono fissate dalla Regola 24.

4.2. Un vice presidente può essere rieletto a tale carica soltanto dopo un intervallo minimo di quattro anni. Inoltre, un vice presidente non può essere rieletto in seno alla Commissione Esecutiva nei quattro anni che seguono la scadenza del suo mandato, salvo per la carica di Presidente.

4.3. Un membro della Commissione Esecutiva che non sia il Presidente o uno dei quattro Vice Presidenti non può essere rieletto in seno a tale Commissione nei quattro anni che seguono la scadenza del proprio mandato, ad eccezione per la carica di Presidente o di Vice Presidente.

## 5. Cariche vacanti

5.1. Il caso di vacanza della Presidenza è trattato alla Regola 24.

5.2. In caso di vacanza di una Vice Presidenza, il C.I.O. elegge un nuovo Vice Presidente nel corso della Sessione successiva. Il nuovo Vice Presidente termina il mandato di colui che sostituisce ed è quindi immediatamente rieleggibile a qualsiasi altra carica della Commissione Esecutiva.

5.3. In caso di vacanza di un'altra carica in seno alla Commissione Esecutiva, il C.I.O. elegge un nuovo membro della Commissione Esecutiva nel corso della Sessione successiva. Il nuovo membro termina il mandato di colui che sostituisce ed è quindi immediatamente rieleggibile a qualsiasi altra carica della Commissione Esecutiva.

## 6. Poteri e funzioni

La Commissione Esecutiva gestisce gli affari del C.I.O. e in particolare svolge le seguenti funzioni:

- 6.1. veglia che la Carta Olimpica venga rispettata;
- 6.2. si assume la responsabilità suprema dell'amministrazione del C.I.O.;
- 6.3. approva l'organizzazione interna del C.I.O., il suo organigramma e tutti i regolamenti interni relativi alla propria organizzazione;
- 6.4. è responsabile della gestione finanziaria del C.I.O. e prepara un rapporto annuale;
- 6.5. presenta alla Sessione un rapporto su ogni proposta di modifica di una Regola o di Norme di applicazione;
- 6.6. sottopone alla Sessione del C.I.O. i nomi delle persone che raccomanda per l'elezione in seno al C.I.O.;
- 6.7. dirige la procedura di accettazione e di selezione delle candidature all'organizzazione dei Giochi Olimpici;
- 6.8. crea e attribuisce le onorificenze del C.I.O.;
- 6.9. fissa l'ordine del giorno delle sessioni del C.I.O.;
- 6.10. su proposta del Presidente, nomina il Direttore Generale e il Segretario Generale e ne decide il licenziamento. Il Presidente decide delle loro promozioni, sanzioni ed emolumenti.
- 6.11. gli è affidato l'archivio del C.I.O.;
- 6.12. emana nella forma che ritiene più adatta (codici, regolamenti, norme, direttive, guide, istruzioni), tutte le disposizioni necessarie all'applicazione della Carta Olimpica e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;
- 6.13. svolge tutti gli altri compiti che le sono assegnati dalla Sessione. La Commissione Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta della maggioranza dei propri membri.

## 24 - Il Presidente

1. Il C.I.O. elegge a scrutinio segreto un Presidente tra i propri membri per un periodo di otto anni, rinnovabile una sola volta per quattro anni. Le candidature sono dichiarate tre mesi prima della data di apertura della Sessione nel corso della quale si svolgerà l'elezione.
2. Salvo nel caso previsto al successivo paragrafo 3, il Presidente viene eletto dalla Sessione che si riunisce nel corso del secondo anno dell'Olimpiade.

3. Qualora il Presidente si trovi nell'incapacità di assolvere ai compiti del proprio incarico, il Vice Presidente vicario lo sostituisce in tale funzione fino all'elezione di un nuovo Presidente, durante la successiva Sessione del C.I.O. Il nuovo Presidente termina il mandato del Presidente che sostituisce. Il Presidente è quindi immediatamente rieleggibile in conformità del sopraccitato paragrafo 1.

4. Il Presidente presiede tutte le attività del C.I.O. e lo rappresenta in maniera permanente.

5. Il Presidente costituirà delle commissioni permanenti o ad hoc, nonché dei gruppi di lavoro ogni qual volta ve ne sia la necessità; ne stabilirà i compiti e ne designerà i membri; il Presidente deciderà altresì dello scioglimento di tali commissioni e dei gruppi di lavoro quando ritiene che abbiano assolto al loro compito. Nessuna riunione di una commissione o di un gruppo di lavoro potrà svolgersi senza il previo benestare del Presidente del C.I.O. Il Presidente è membro di diritto di tutte le commissioni e di tutti i gruppi di lavoro e avrà diritto al posto di onore quanto assiste ad una di tali riunioni. Sarà costituita una Commissione Atleti, la cui maggioranza sarà formata da atleti eletti dagli atleti che partecipano ai Giochi Olimpici. L'elezione di svolgerà in occasione dei Giochi dell'Olimpiade e dei Giochi Olimpici Invernali secondo un regolamento stabilito dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. in accordo con la Commissione degli Atleti, e che sarà trasmesso alle FI e ai C.N.O. un anno prima dell'edizione dei Giochi Olimpici nel corso del quale avrà luogo tale elezione.

## 25 - Commissione Etica del C.I.O. Provvedimenti e sanzioni

1. Una Commissione Etica del C.I.O. è incaricata di definire e aggiornare un insieme di principi etici comprendente un Codice etico basato sui valori e i principi difesi nella Carta Olimpica. Essa indaga inoltre sulle denunce presentate in relazione alla non osservanza di tali principi etici, compreso nei casi di violazione del Codice etico ed eventualmente propone sanzioni alla Commissione Esecutiva.

2. I provvedimenti e le sanzioni che possono essere presi dalla Sessione o dalla Commissioni Esecutiva sono i seguenti:

2.1. Nell'ambito del Movimento Olimpico :

2.1.1. nei confronti dei membri onorari del C.I.O.:

- a) il biasimo, pronunciato dalla Commissione Esecutiva;
- b) la sospensione per un periodo determinato, pronunciata dalla Commissione Esecutiva. La sospensione può estendersi a tutti o parte dei diritti, prerogative e funzioni legate alla qualità di membro.

Le sanzioni possono essere pronunciate nei confronti di membri o membri onorari del C.I.O., i quali per il loro comportamento arrecano danno agli interessi del C.I.O. I provvedimenti e le sanzioni sopraccitati possono essere cumulati. Su decisione della Commissione Esecutiva, il membro o il membro onorario in questione può essere privato totalmente o in parte dei diritti, prerogative e funzioni legati alla sua qualità di membro, e ciò durante tutta la durata dell'inchiesta disciplinare condotta nei suoi confronti.

L'esclusione di un membro, di un membro onorario o di un membro d'onore è regolata dalle Regole 20.3.7. e 20.3.8.

2.1. nei confronti delle FI:

- a) ritiro dal programma dei Giochi Olimpici:
- di uno sport (Sessione)
  - di una disciplina (Commissione Esecutiva) o
  - di una gara (Commissione Esecutiva);

b) revoca del loro riconoscimento (Sessione);

1.1.2. nei confronti delle associazioni di FI, revoca del loro riconoscimento (Sessione);

1.1.3. nei confronti dei C.N.O.:

a) revoca del diritto di iscriverne dei concorrenti ai Giochi Olimpici (Commissione Esecutiva)

b) sospensione (Commissione Esecutiva); in tale ipotesi, la Commissione Esecutiva determina per ogni caso le conseguenze per il C.N.O. interessato e per i suoi atleti;

c) revoca temporanea o permanente del riconoscimento (Sessione); in caso di revoca permanente del riconoscimento, il C.N.O. perde tutti i diritti che gli attribuisce la Carta Olimpica;

d) revoca del diritto di organizzare una Sessione o un Congresso Olimpico (Sessione);

1.1.4. nei confronti delle Associazioni di C.N.O.: revoca del riconoscimento (Sessione);

1.1.5. nei confronti di una Città Ospitante, di un C.O.J.O. o di un C.N.O.: revoca del diritto di organizzare i Giochi Olimpici (Sessione).

2.2. Nell'ambito dei Giochi Olimpici:

2.2.1. nei confronti dei concorrenti individuali o a squadre: non ammissione ai Giochi Olimpici od esclusione dai medesimi, a titolo temporaneo o permanente; in caso di esclusione, tutte le medaglie e tutti i diplomi dovranno essere restituiti al C.I.O. (Commissione Esecutiva);

2.2.2. nei confronti di Ufficiali, Dirigenti e altri membri di una delegazione, di arbitri e membri della giuria: non ammissione ai Giochi Olimpici o esclusione dai medesimi, a titolo temporaneo o permanente (Commissione Esecutiva);

2.2.3. nei confronti di tutte le altre persone accreditate: revoca dell'accreditamento (Commissione Esecutiva);

2.2.4. Nessuna decisione presa nell'ambito dei Giochi Olimpici potrà essere rimessa in causa dopo un lasso di 3 anni a contare dal giorno della cerimonia di chiusura di tali Giochi.

2. Prima di applicare una misura o una sanzione, l'organo competente del C.I.O. potrà pronunciare un avvertimento.

3. individuo, squadra o persona fisica o morale ha il diritto di essere ascoltato dall'organo del C.I.O. competente per prendere una misura o una sanzione. Il diritto di essere ascoltato secondo tale disposizione comprende il diritto di essere informato delle accuse portate a suo carico nonché il diritto di comparire di persona o di presentare la propria difesa per iscritto.

4. ti i provvedimenti o sanzioni decisi dalla Sessione o dalla Commissione Esecutiva dovranno essere notificati per iscritto alla parte interessata.

5. ti provvedimenti o sanzioni sono immediatamente applicabili, salvo se l'organo competente ne decide diversamente.

## 26 - Procedure

### 1. Procedura ordinaria

1.1. Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente più anziano in carica presente, presiede le Sessioni e le riunioni della Commissione Esecutiva. In assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta dal membro presente più anziano in carica nella Commissione Esecutiva.

**1.2. Il quorum richiesto per una Sessione è della metà del numero totale dei Membri del C.I.O. più uno. Il quorum richiesto per una riunione della Commissione Esecutiva del C.I.O. è di otto membri.**

1.3. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei votanti; tuttavia, la maggioranza dei due terzi dei membri del C.I.O. presenti alla Sessione (maggioranza composta di almeno trenta membri) sarà richiesta per la modifica dei Principi Fondamentali e delle Regole. Le Regole e le Norme di Applicazione così modificate sono immediatamente applicabili, salvo se la Sessione ne decide altrimenti. Una questione non inserita all'Ordine del giorno di una Sessione potrà essere discussa se un terzo dei membri lo richiede, o se il Presidente di seduta ne dà l'autorizzazione.

1.4. Ogni membro dispone di un voto. Le astensioni e le schede bianche o nulle non saranno conteggiate per il calcolo della maggioranza richiesta. Non è ammesso il voto per procura. Il voto si svolge a scrutinio segreto se il presidente di seduta decide in tale senso o se almeno un quarto dei membri presenti lo richiede. In caso di parità, decide il presidente di seduta.

1.5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 sopraccitati si applicano a tutte le elezioni, sia che si tratti di persone o di città organizzatrici. Tuttavia se ci sono (o se restano) soltanto due candidati, è dichiarato eletto il candidato che ottiene il maggiore numero di voti.

1.6. Un membro del C.I.O. deve astenersi dal prendere parte ad un voto nelle circostanze seguenti:

a) quando il voto riguarda l'elezione di una città ospitante i Giochi Olimpici, per la quale una città del Paese di cui è cittadino è candidata;

b) quando il voto riguarda la determinazione del luogo di una Sessione, di un Congresso Olimpico o di una riunione o avvenimento per i quali una città o una collettività pubblica del Paese di cui è cittadino è candidata;

c) quando il voto riguarda l'elezione a membro in seno al Comitato Internazionale Olimpico, di un candidato cittadino del medesimo Paese del membro;

d) quando il voto riguarda l'elezione ad una carica in seno alla Commissione Esecutiva o ad altra carica, di un candidato del medesimo Paese del membro;

e) quando il voto riguarda qualsiasi altra questione concernente il Paese o il C.N.O. del Paese di cui è cittadino.

In caso di dubbio, il presidente di seduta decide della partecipazione al voto del membro interessato.

1.7. Il Presidente del C.I.O. stabilisce i regolamenti per tutte le elezioni.

1.8. Ogni questione di procedura riguardante le sedute del C.I.O., che non sia trattata nella Carta Olimpica, verrà risolta dal presidente di seduta.

1.9. Presidente di seduta dichiara la chiusura della seduta.

## 2. Procedura straordinaria

2.1. In caso di urgenza, il Presidente o la Commissione Esecutiva possono sottoporre una risoluzione al voto per corrispondenza dei Membri del C.I.O. impartendo loro un termine per pronunciarsi. Se il totale delle risposte scritte ricevute entro tale termine non è inferiore alla metà del numero totale dei membri più uno, e se il numero di risposte ricevute in favore della risoluzione proposta raggiunge la maggioranza richiesta, la risoluzione viene adottata. Il risultato deve essere immediatamente comunicato per iscritto ai membri del C.I.O. Per il calcolo della maggioranza richiesta, se sorge un qualsiasi dubbio per quanto riguarda la validità formale - in particolare a causa di un ritardo postale o in caso di circostanze particolari - o la validità sostanziale di una o più risposte, spetta al Presidente decidere in ultima analisi della validità delle risposte e quindi di tenerne conto.

2.2. Il Presidente del C.I.O. può agire o prendere una decisione qualora le circostanze non permettano alla Sessione o alla Commissione Esecutiva di farlo. Tali azioni o decisioni dovranno essere sottoposte alla ratifica del competente organo.

2.3. Le risoluzioni, decisioni o azioni adottate secondo la presente procedura non potranno riguardare modifiche della Carta Olimpica.

## 27 - Lingue

1. Le lingue ufficiali del C.I.O. sono il francese e l'inglese.
2. In tutte le Sessioni del C.I.O. la traduzione simultanea dovrà essere fornita anche in tedesco, spagnolo, russo e arabo.
3. In caso di divergenza tra i testi francese et inglese della Carta Olimpica o in altro documento del C.I.O., il testo francese farà fede, salvo espressamente e diversamente disposto per iscritto.

## 28 - Risorse del C.I.O.

1. Il C.I.O. può accettare donazioni e lasciti nonché ricercare altre fonti di reddito che gli permettano di svolgere la sua missione. Esso riscuote il gettito prodotto dallo sfruttamento di diritti, compresi quelli televisivi, e dalla celebrazione dei Giochi Olimpici.
2. Il C.I.O. può concedere una parte dei ricavi prodotti dalla sfruttamento dei diritti di televisione alle FI, ai C.N.O., incluso la Solidarietà Olimpica, ed ai C.O.J.O

## CAPITOLO 3

### Le Federazioni Internazionali FI

#### 29 - Riconoscimento delle FI

Al fine di promuovere il Movimento Olimpico, il C.I.O. può riconoscere a titolo di FI delle organizzazioni internazionali non governative che amministrano uno o più sport a livello mondiale e che comprendono delle organizzazioni che amministrano tali sport a livello nazionale. Per essere riconosciute, tali organizzazioni devono applicare il Codice Antidoping del Movimento Olimpico e procedere ad efficaci controlli fuori gara secondo le regole fissate. Il riconoscimento delle FI recentemente riconosciute dal C.I.O. resta provvisorio durante un periodo di due anni o altro periodo di tempo fissato dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. Al termine di tale periodo, il riconoscimento decade automaticamente se non viene confermato a titolo definitivo per iscritto dal C.I.O.

Per quanto riguarda il ruolo delle FI in seno al Movimento Olimpico, i loro Statuti, le loro pratiche e le loro attività dovranno essere conformi alla Carta Olimpica. Accertato ciò, ogni FI conserva la propria indipendenza e autonomia nell'amministrazione del proprio sport.

#### 30 - Ruolo delle FI

1. Il ruolo delle FI è di:

1.1. stabilire e mettere in pratica in conformità dello spirito olimpico, le regole relative alla pratica dei rispettivi sport e vegliare sulla loro applicazione;

1.2. assicurare lo sviluppo del proprio sport in tutto il mondo;

1.3. contribuire alla realizzazione degli scopi fissati dalla Carta Olimpica, in particolare tramite la diffusione dell'Olimpismo e dell'educazione olimpica;

1.4. stabilire i propri criteri di ammissione alle competizioni dei Giochi Olimpici, in conformità della Carta Olimpica, e sottoporli all'approvazione del C.I.O.;

1.5. assumere la responsabilità del controllo e della direzione tecnica dei propri sport ai Giochi Olimpici e dei giochi patrocinati dal C.I.O.;

1.6. fornire l'assistenza tecnica per la realizzazione pratica del programma della Solidarietà Olimpica.

2. Le FI possono inoltre:

2.1. formulare al C.I.O. delle proposte riguardanti la Carta Olimpica ed il Movimento Olimpico in generale, incluso l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici;

2.2. esprimere il proprio parere sulle candidature all'organizzazione dei Giochi Olimpici, in particolare sui mezzi tecnici delle città candidate;

2.3. collaborare alla preparazione dei Congressi Olimpici;

2.4. partecipare, su richiesta del C.I.O., alle attività delle Commissioni del C.I.O.

## CAPITOLO 4

## I Comitati Nazionali Olimpici - C.N.O.

**31 - Missione e ruolo dei C.N.O. \***

1. La missione dei C.N.O. è di sviluppare e di proteggere il Movimento Olimpico nei propri Paesi, in conformità della Carta Olimpica.

2. I C.N.O.:

2.1. diffondono i principi fondamentali dell'Olimpismo a livello nazionale nell'ambito dell'attività sportiva e contribuiscono tra le altre cose, a divulgare l'Olimpismo nei programmi di insegnamento dell'educazione fisica e dello sport nelle scuole e nelle università. Essi vegliano sulla creazione di istituzioni dedicate all'educazione olimpica;

Vegliano in particolare sulla creazione ed sulle attività delle Accademie Nazionali Olimpiche, dei musei olimpici e di programmi culturali riguardanti il Movimento olimpico;

2.2. assicurano il rispetto della Carta Olimpica nel proprio Paese;

2.3. incoraggiano lo sviluppo dello sport di alto livello e dello sport per tutti;

2.4. collaborano alla formazione dei dirigenti sportivi, in particolare con l'organizzazione di corsi e vegliano che tali corsi contribuiscano alla diffusione dei principi fondamentali dell'Olimpismo;

2.5. si impegnano ad agire contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport;

2.6. devono lottare contro l'uso di sostanze e pratiche vietate dal C.I.O. o dalle FI, in particolare intervenendo presso le Autorità competenti del proprio Paese affinché tutti i controlli medici possano essere effettuati in condizioni ottimali.

**3. I C.N.O. possiedono la competenza esclusiva per quanto riguarda la rappresentanza dei propri Paesi ai Giochi Olimpici e nelle competizioni multi-disciplinari regionali, continentali o mondiali patrocinate dal C.I.O. Inoltre, ogni C.N.O. ha l'obbligo di partecipare ai Giochi dell'Olimpiade inviandovi degli atleti.**

4. I C.N.O. hanno il potere di designare la città che potrà presentare la candidatura all'organizzazione dei Giochi Olimpici nei rispettivi Paesi.

5. I C.N.O. devono operare per mantenere armoniose relazioni di cooperazione con gli organismi governativi interessati; essi devono altresì contribuire efficacemente a mettere a punto dei programmi destinati alla promozione dello sport a tutti i livelli. Poiché lo sport contribuisce all'educazione, alla salute, all'economia ed all'ordine sociale, è auspicabile che i C.N.O. possano beneficiare del sostegno dei Poteri pubblici nella realizzazione dei propri obiettivi. I C.N.O. dovranno tuttavia preservare la loro autonomia e resistere a tutte le

pressioni, incluso quelle di ordine politico, religioso od economico che potrebbero impedire loro di rispettare la Carta Olimpica.

6. I C.N.O. hanno il diritto di:

6.1 formulare al C.I.O. delle proposte riguardanti la Carta Olimpica ed il Movimento Olimpico in generale, inclusa l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici;

6.2 esprimere il proprio parere sulle candidature all'organizzazione di Giochi Olimpici;

6.3 collaborare alla preparazione di Congressi Olimpici;

6.4 partecipare, su richiesta del C.I.O., alle attività delle Commissioni del C.I.O.

7. Il C.I.O. aiuta i C.N.O. a svolgere la propria missione tramite i suoi vari Servizi e la Solidarietà Olimpica.

8. Per compiere la propria missione, i C.N.O. possono collaborare con gli organismi governativi e non governativi. Tuttavia non dovranno mai associarsi ad attività che potrebbero essere in contrasto con la Carta Olimpica.

9. Al di fuori delle misure e delle sanzioni previste nei casi di trasgressione della Carta Olimpica, il C.I.O. potrà, dopo averlo ascoltato, sospendere un C.N.O. o revocarne il riconoscimento:

9.1 se l'attività del C.N.O. viene ostacolata in seguito a disposizioni legali o regolamentari in essere nel proprio Paese o all'operato di altre organismi sportivi o simili, del Paese;

9.2 se la formazione o l'espressione della volontà delle Federazioni nazionali od altre entità membri del C.N.O. o in esso rappresentate, sono ostacolate in seguito a disposizioni legali o regolamentari in essere nel proprio Paese o all'operato di altre entità sportive o non, del Paese stesso.

## 32 - Composizione dei C.N.O. \*

1. Qualunque sia la loro composizione, i C.N.O. dovranno includere:

1.1 Membri del C.I.O. nel proprio Paese, se ve ne sono. Questi hanno diritto di voto alle assemblee generali del C.N.O.. Inoltre, i membri del C.I.O. eletti in seguito alle candidature proposte in applicazione al paragrafo 2.2.4 delle norme di applicazione per la regola 20 sono membri di diritto dell'organo esecutivo del C.N.O., con diritto di voto;

1.2 tutte le Federazioni Nazionali affiliate alle FI che amministrano gli sport inseriti nel programma dei Giochi Olimpici, od i rappresentanti da esse designati (con un minimo di cinque Federazioni nazionali di questo tipo). Dovrà essere fornita la prova che tali Federazioni Nazionali svolgono realmente un'attività sportiva nel Paese e sul piano internazionale, in particolare organizzando e partecipando alle competizioni e mettendo in essere dei programmi di formazione per gli atleti. Un C.N.O. non potrà

riconoscere più di una Federazione Nazionale per ogni sport amministrato da tale FI. Inoltre tali Federazioni Nazionali o i rappresentanti da esse designati dovranno rappresentare la maggioranza votante del C.N.O. e del proprio organo esecutivo.

1.3. gli atleti in attività e gli ex-atleti che abbiano partecipato ai Giochi Olimpici; questi ultimi dovranno tuttavia ritirarsi da tale carica al massimo alla fine della terza Olimpiade che segue gli ultimi Giochi Olimpici ai quali abbiano partecipato.

2. I C.N.O. possono includere tra i propri membri:

2.1. Federazioni Nazionali affiliate alle FI riconosciute dal C.I.O. e i cui sport non siano inseriti nel programma dei Giochi Olimpici;

2.2. gruppi multidisciplinari ed altre organizzazioni a vocazione sportiva ovvero i loro rappresentanti, nonché persone aventi la nazionalità del Paese e suscettibili di rafforzare l'efficacia del C.N.O. o che abbiano reso eminenti servizi alla causa dello sport e dell'Olimpismo.

3. Su temi che riguardino i Giochi Olimpici, saranno presi in considerazione soltanto i voti espressi dall'organo esecutivo del C.N.O. e dalle Federazioni Nazionali affiliate alle FI che amministrano sport inseriti nel programma dei Giochi Olimpici.

4. I Governi o le altre Autorità pubbliche non potranno designare alcun membro del C.N.O. Tuttavia, un C.N.O. potrà decidere, a titolo discrezionale, di eleggere tra i propri membri dei rappresentanti di dette Autorità.

5. Prima di esistere in quanto C.N.O. e avere il diritto a tale titolo, un'organizzazione dovrà essere riconosciuta dal C.I.O. Tale riconoscimento potrà essere concesso soltanto ad un'organizzazione la cui giurisdizione corrisponde al territorio del Paese nel quale è stabilita e ha la propria sede.

#### NORME DI APPLICAZIONE PER LE REGOLE 31 E 32

1.  
1.1. Per essere riconosciuto dal C.I.O., un C.N.O. candidato deve riempire le condizioni indicate alla Regola 32. In tale caso, il C.N.O. candidato deve sottoporre all'approvazione del C.I.O. due esemplari in lingua francese o inglese dei propri Statuti. Il C.N.O. candidato dovrà ottenere da ogni FI alla quale è affiliata una Federazione Nazionale suo membro, un attestato che certifichi al C.I.O. che la detta Federazione Nazionale è membro a pieno diritto della FI interessata.

1.2. Un C.N.O. candidato i cui Statuti siano stati approvati dal C.I.O. dovrà inviarne al medesimo una copia accompagnata da una richiesta di riconoscimento e dalla lista dei membri del proprio organo esecutivo; tali documenti dovranno essere autenticati dal Presidente e dal Segretario Generale del C.N.O. candidato.

2. Gli Statuti di un C.N.O. dovranno sempre essere conformi alla Carta Olimpica e farvi espressamente riferimento. Se esiste un dubbio circa la portata o l'interpretazione degli Statuti di un C.N.O., o se vi è contraddizione tra detti Statuti e la Carta Olimpica, quest'ultima prevale.

3. Ogni successivo cambiamento degli Statuti approvati della loro forma originale dal C.I.O. dovrà essere comunicato a quest'ultimo, accompagnato da una richiesta di approvazione. Le copie dei verbali delle riunioni nel corso delle quali si è proceduto ad elezioni o sostituzioni di membri dovranno essere inviate al C.I.O. Tali documenti dovranno essere certificati come autentici dal Presidente e dal Segretario Generale del C.N.O..

4. L'assemblea generale di un C.N.O. dovrà riunirsi almeno una volta l'anno.

5. I membri dell'organo esecutivo di un C.N.O. dovranno essere rinnovati almeno ogni quattro anni, nel corso di una riunione dell'assemblea generale che abbia messo tale rinnovo all'Ordine del giorno.

6. I membri di un C.N.O., ad eccezione di quelli che si dedicano all'amministrazione dello sport, non potranno accettare alcun emolumento o gratifica di nessun genere per le proprie mansioni. Essi potranno tuttavia ricevere il rimborso delle spese di trasporto, soggiorno ed altre spese giustificate dall'espletamento della loro carica.

7. I C.N.O. che cessano, a titolo temporaneo o permanente, di essere riconosciuti dal C.I.O., perdono di conseguenza tutti i diritti conferiti loro dal C.I.O. ed in particolare quelli di:

7.1. chiamarsi "Comitato Nazionale Olimpico";

7.2. utilizzare gli emblemi olimpici;

7.3. beneficiare dell'azione della Solidarietà Olimpica;

7.4. partecipare alle attività gestite o patrocinate dal C.I.O. (incluso i Giochi Olimpici);

7.5. inviare concorrenti, ufficiali ed altro personale di squadra ai Giochi Olimpici;

7.6. fare parte di un'Associazione di C.N.O..

8. I C.N.O. svolgono i seguenti compiti:

8.1. Devono costituire, organizzare e dirigere le loro rispettive delegazioni ai Giochi Olimpici e alle competizioni multidisciplinari regionali, continentali o mondiali patrocinate dal C.I.O. Decidono dell'iscrizione degli atleti proposti dalle rispettive Federazioni Nazionali. Tale selezione dovrà basarsi non soltanto sui risultati sportivi dell'atleta, ma anche sulle sue capacità di servire d'esempio alla gioventù sportiva del proprio Paese. I C.N.O. devono vegliare affinché le iscrizioni proposte dalle Federazioni Nazionali siano pienamente conformi alla Carta Olimpica.

8.2. Sono incaricati dell'equipaggiamento, trasporto e di alloggio dei membri delle proprie delegazioni. Dovranno contrarre a loro favore un'adeguata assicurazione che copra i rischi di morte, invalidità, malattia, spese mediche e farmaceutiche, nonché la loro responsabilità verso terzi. Sono responsabili del comportamento dei membri delle proprie delegazioni.

8.3. Hanno il potere unico ed esclusivo di prescrivere e stabilire le tenute, le uniformi e l'attrezzatura che i membri della propria delegazione indosseranno od utilizzeranno in

occasione dei Giochi Olimpici e di tutte le competizioni sportive e cerimonie a essi collegati.

Tale esclusiva competenza non si estende all'equipaggiamento specializzato utilizzato dagli atleti della propria delegazione durante le effettive competizioni sportive. A tale proposito, si intende per attrezzatura specializzata, l'attrezzatura riconosciuta dal C.N.O. interessato come avente una incidenza sulla prestazione degli atleti, per effetto delle particolari caratteristiche tecniche. La pubblicità riguardante tali equipaggiamenti specializzati dovrà essere sottoposta all'approvazione del C.N.O. interessato se, manifestamente o implicitamente vi è fatto riferimento ai Giochi Olimpici.

9. Si raccomanda ai C.N.O.:

9.1. di organizzare (possibilmente ogni anno) una Giornata o una Settimana Olimpica destinata a promuovere il Movimento Olimpico;

9.2. di inserire nelle proprie attività la promozione della cultura e delle arti nel settore dello sport e dell'Olimpismo;

9.3. di partecipare ai programmi della Solidarietà Olimpica;

9.4. di ricercare fonti di finanziamento che permettano loro di salvaguardare in ogni aspetto la propria autonomia. La raccolta di fondi dovrà avvenire in conformità della Carta Olimpica e in modo da non compromettere la dignità e l'indipendenza del C.N.O. interessato.

### 33 - Le Federazioni Nazionali

Per potere essere riconosciuta da un C.N.O. ed esserne accettata come membro, una Federazione Nazionale deve svolgere una comprovata e specifica attività sportiva, essere affiliata ad una FI riconosciuta dal C.I.O. e gestire le proprie attività in conformità della Carta Olimpica e con le regole della propria FI.

### 34 - Paese e nome di un C.N.O.

1. Nella Carta Olimpica, l'espressione "Paese" significa uno Stato indipendente riconosciuto dalla comunità internazionale.

2. La denominazione di un C.N.O. deve riflettere i limiti territoriali e la tradizione del proprio Paese ed essere approvata dal C.I.O..

### 35 - Bandiera, emblema ed inno

La bandiera, l'emblema e l'inno adottati da un C.N.O. per essere utilizzati nell'ambito delle proprie attività, incluso i Giochi Olimpici, devono essere approvati dalla Commissione Esecutiva del C.I.O..

## CAPITOLO 5

## I Giochi Olimpici

## I - ORGANIZZAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DEI GIOCHI OLIMPICI

## 36 - Celebrazione dei Giochi Olimpici \*

1. I Giochi dell'Olimpiade si svolgono nel corso del primo anno dell'Olimpiade che celebrano.
2. A decorrere dal 1994, anno dei XVI Giochi Olimpici Invernali, i Giochi Olimpici Invernali si svolgono nel secondo anno solare che segue l'anno di inizio di una Olimpiade.
3. L'onore di ospitare i Giochi Olimpici è affidato dal C.I.O. ad una città che viene designata Città Ospitante i Giochi Olimpici .
4. Il periodo dell'anno nel quale dovranno svolgersi i Giochi Olimpici dovrà essere proposto dalle città candidate all'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O., prima dell'elezione della città ospitante.
5. La mancata celebrazione dei Giochi Olimpici nel corso dell'anno in cui devono svolgersi comporta l'annullamento dei diritti della Città Ospitante.

## NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 36

La durata delle competizioni dei Giochi dell'Olimpiade e dei Giochi Olimpici Invernali non dovrà oltrepassare sedici giorni. Se non vi sono gare previste le domeniche e i giorni festivi, la durata dei Giochi Olimpici potrà essere prolungata di un periodo corrispondente con l'accordo della Commissione Esecutiva del C.I.O.

## 37 - Elezione della Città Ospitante \*

1. L'elezione di una Città Ospitante è la prerogativa esclusiva del C.I.O.
2. Soltanto le città la cui candidatura siano approvate dal C.N.O. del proprio Paese potranno presentare la propria candidatura all'organizzazione dei Giochi Olimpici. La richiesta per l'organizzazione dei Giochi Olimpici deve essere presentata al C.I.O. dall'autorità ufficiale della città interessata con l'approvazione del C.N.O.. L'autorità ufficiale della città ed il C.N.O. devono garantire che i Giochi Olimpici saranno organizzati con piena soddisfazione del C.I.O. e nelle condizioni da esso previste. Nel caso ove più città di uno stesso Paese siano candidate all'organizzazione di una stessa edizione dei Giochi, spetta al C.N.O. decidere quella che sarà proposta per l'elezione.
3. Le città le cui candidature sono state approvate dal proprio C.N.O. dovranno sottostare alle regole previste nelle norme di applicazione di seguito riportate.
4. L'organizzazione di Giochi Olimpici non potrà essere affidata ad una città se quest'ultima non avrà consegnato al C.I.O. un documento del Governo del Paese

interessato nel quale il detto Governo garantisce al C.I.O. che il proprio Paese rispetterà la Carta Olimpica.

5. Una città che presenti la propria candidatura all'organizzazione dei Giochi Olimpici deve impegnarsi per iscritto a rispettare le condizioni imposte alle città candidate stabilite dalla Commissione Esecutiva del C.I.O., nonché le norme tecniche fissate dalle FI per ogni sport inserito nel programma dei Giochi Olimpici. La Commissione Esecutiva del C.I.O. fisserà inoltre la procedura che le città candidate dovranno seguire.

6. Una città candidata deve fornire le garanzie finanziarie giudicate soddisfacenti dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. Tali garanzie potranno essere offerte dalla città stessa, dalle collettività pubbliche locali, regionali o nazionali, dallo Stato o da terzi. Il C.I.O. deve far conoscere la natura, la forma e il contenuto esatto delle garanzie richieste almeno sei mesi prima della Sessione del C.I.O. che deciderà dell'attribuzione dei Giochi Olimpici in questione.

7. L'elezione riguardante la designazione della Città Ospitante si svolge in un Paese che non presenti nessun candidato all'organizzazione dei Giochi Olimpici in questione, dopo attento esame del rapporto stilato dalla Commissione di valutazione delle città candidate. Salvo circostanze eccezionali, tale elezione deve avvenire sette anni prima l'anno di svolgimento dei Giochi Olimpici.

8. Il C.I.O. sottoscrive con la Città Ospitante e il C.N.O. del relativo Paese, un contratto scritto che stabilisce nel dettaglio gli obblighi da rispettare. Tale contratto sarà firmato immediatamente dopo l'elezione della Città Ospitante.

#### NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 37

1. A contare dal giorno in cui la richiesta di candidatura è sottoposta la C.I.O., il C.N.O. sorveglierà le attività e la condotta della città in relazione alla sua candidatura all'organizzazione di una edizione dei Giochi Olimpici, e ne sarà congiuntamente responsabile.

2. Tutte le città che chiedono di essere candidate all'organizzazione di una edizione dei Giochi Olimpici saranno sottoposte ad una procedura di accettazione delle candidature, che si svolgerà sotto l'autorità della Commissione Esecutiva del C.I.O., la quale ne fissa le modalità. La Commissione Esecutiva del C.I.O. designerà le città che saranno accettate come città candidate.

3. Le candidature delle città candidate all'organizzazione dei Giochi Olimpici saranno esaminate da una commissione di valutazione per le città candidate.

4. Due Commissioni di Valutazione delle città candidate sono designate dal Presidente del C.I.O. Tali Commissioni sono composte in particolare:

- per i Giochi dell'Olimpiade, da tre membri in rappresentanza delle FI, tre membri in rappresentanza dei C.N.O., quattro membri del C.I.O., un membro proposto dalla Commissione Atleti, un membro in rappresentanza del Comitato Internazionale Paraolimpico (IPC), nonché da specialisti i cui consigli possano essere utili; e

- per i Giochi Olimpici Invernali, da due membri in rappresentanza delle FI, due membri in rappresentanza dei C.N.O., tre membri del C.I.O., un membro proposto dalla Commissione Atleti, un membro in rappresentanza del IPC, nonché da specialisti i cui consigli possano essere utili.

Il Presidente di ogni Commissione di Valutazione per le città candidate è un membro del C.I.O. Tali Commissioni devono studiare le candidature di tutte le città candidate, visitare i siti e presentare al C.I.O. un rapporto scritto su tutte le candidature al più tardi due mesi prima della data di apertura della Sessione nel corso della quale la Città ospitante dei Giochi Olimpici sarà eletta.

Nessun membro di dette Commissioni potrà avere la cittadinanza di un Paese che ha una città candidata all'organizzazione dei Giochi Olimpici in questione.

5. Sulla base del rapporto di detta Commissione di valutazione, la Commissione Esecutiva del C.I.O. redigerà la lista delle città candidate che saranno sottoposte al voto della Sessione del C.I.O.

### 38 - Sede dei Giochi Olimpici

1. Tutti gli sport dovranno svolgersi nella Città Ospitante dei Giochi Olimpici, salvo se questa ottiene dal C.I.O. il diritto di organizzare alcune gare in altre città o luoghi dello stesso Paese. Le richieste a tale proposito dovranno essere presentate per iscritto al C.I.O. al più tardi prima della visita della Commissione di Valutazione delle città candidate. Le Cerimonie di Apertura e di Chiusura dovranno essere organizzate nella Città Ospitante.

2. Per i Giochi Olimpici Invernali, quando per ragioni geografiche o topografiche è impossibile organizzare certe gare o discipline di uno sport nel Paese della Città Ospitante, il C.I.O. potrà a titolo del tutto eccezionale, autorizzare il loro svolgimento in un Paese limitrofo.

3. Il C.N.O., il C.O.J.O. e la Città Ospitante veglieranno a che nessuna altra manifestazione importante, nazionale o internazionale, si svolga nella stessa Città Ospitante, in prossimità o negli altri luoghi di competizione durante i Giochi Olimpici o durante la settimana che li precede o che li segue, senza il consenso della Commissione Esecutiva del C.I.O.

### 39 - Comitato Organizzatore

1. L'organizzazione dei Giochi Olimpici è affidata dal C.I.O. al C.N.O. del Paese della città ospitante ed alla città stessa. Il C.N.O. creerà a tale scopo un Comitato Organizzatore (C.O.J.O.) il quale, dal momento della sua costituzione, comunicherà direttamente con il C.I.O. dal quale riceverà le istruzioni.

2. Il C.O.J.O. deve essere dotato di personalità giuridica.

3. L'organo esecutivo del C.O.J.O. dovrà comprendere:

- il od i membri del C.I.O. nel Paese;
- il Presidente ed il Segretario Generale del C.N.O.;
- almeno un membro in rappresentanza della Città Ospitante, da essa designato

L'organo esecutivo potrà anche comprendere dei rappresentanti delle Autorità pubbliche ed altre personalità.

4. Dal momento della sua costituzione e fino alla sua liquidazione, il C.O.J.O. ha l'obbligo di svolgere tutte le proprie attività in conformità della Carta Olimpica, del Contratto tra il C.I.O., il C.N.O. e la Città ospitante, e delle istruzioni della Commissione Esecutiva del C.I.O.

5. In caso di violazione delle regole prescritte o di mancato rispetto degli impegni sottoscritti, il C.I.O. ha il diritto di togliere - in ogni momento e con effetto immediato - l'organizzazione dei Giochi Olimpici alla Città Ospitante, al C.O.J.O. ed al C.N.O., fermo restando il risarcimento dei danni causati al C.I.O.

#### 40 - Responsabilità

Il C.N.O., il C.O.J.O. e la Città Ospitante sono congiuntamente ed in solido responsabili di tutti gli impegni presi a titolo individuale o collettivo relativi all'organizzazione ed lo svolgimento dei Giochi Olimpici, salvo per quanto riguarda la responsabilità finanziaria dell'organizzazione e dello svolgimento di tali Giochi, la quale sarà interamente assunta in solido e congiuntamente dalla Città Ospitante e dal C.O.J.O., ferma restando ogni altra responsabilità di ogni altra parte, in particolare quelle derivanti dalle garanzie fornite secondo la Regola 37, paragrafo 5. Nessuna responsabilità finanziaria ricadrà sul C.I.O. a tale proposito.

#### 41 - Collegamenti tra i C.N.O. ed il C.O.J.O. \*

##### 1. Attaché

1.1. Allo scopo di facilitare la collaborazione tra il C.O.J.O. e i C.N.O., ogni C.N.O. potrà nominare un attaché, dopo avere consultato il C.O.J.O..

1.2. L'attaché servirà da intermediario tra il C.O.J.O. e il suo C.N.O. e dovrà essere permanentemente in contatto con questi due comitati per aiutare a risolvere i problemi di viaggio, alloggio o altro.

1.3. Durante il periodo dei Giochi, l'attaché sarà accreditato come membro della delegazione del proprio C.N.O., al di fuori della quota fissata. L'attaché potrà avere una nazionalità diversa da quella del Paese ospitante.

##### 2. Capi Missione

2.1. Durante il periodo dei Giochi, i concorrenti, gli ufficiali e altro personale di squadra di un C.N.O. saranno sotto la responsabilità di un Capo Missione, designato dal proprio C.N.O. e il cui compito indipendentemente da ogni altro incarico affidatogli dal proprio C.N.O. - sarà quello di tenere i collegamenti con il C.I.O., le FI e il C.O.J.O..

2.2. Il Capo Missione alloggerà nel Villaggio Olimpico e avrà accesso alle attrezzature mediche, di allenamento e di gara, nonché ai centri stampa ed all'albergo della Famiglia Olimpica.

##### 3. Commissione di coordinamento

3.1. Al fine di migliorare l'organizzazione dei Giochi Olimpici e la cooperazione tra il C.I.O., il C.O.J.O., le FI e i C.N.O., il Presidente del C.I.O. creerà appena possibile dopo la designazione della città ospitante i Giochi Olimpici, una Commissione di coordinamento incaricata di gestire ed instaurare le relazioni di lavoro tra dette parti. Tale Commissione, la quale dovrà comprendere dei rappresentanti del C.I.O., delle FI, dei C.N.O. e un rappresentante degli atleti, supervisionerà lo stato di avanzamento dei lavori del C.O.J.O., passerà in rivista ed esaminerà tutti i grandi temi legati all'organizzazione dei Giochi Olimpici, presterà la propria assistenza al C.O.J.O., aiuterà a stabilire il collegamento tra il C.O.J.O. da un lato e il C.I.O., le FI e i C.N.O. dall'altro, sederà la controversie che potrebbero insorgere tra le parti e eserciterà ogni altro potere che gli sarà conferito dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.

3.2. Per le questioni che la Commissione potrebbe ritenere essere nell'incapacità di risolvere, o per le quali una delle parti, qualunque essa sia, rifiutasse di agire in conformità alla sua decisione, la Commissione di coordinamento dovrà segnalare tale fatto e le circostanze ad esso collegato alla Commissione Esecutiva del C.I.O., che prenderà la decisione finale.

3.3. Durante i Giochi Olimpici, le competenze della Commissione di coordinamento saranno esercitate dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. e il presidente della Commissione di coordinamento potrà essere invitato ad assistere alle riunioni giornaliere di coordinamento con il C.O.J.O.

#### NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 41

Il mandato della Commissione di Coordinamento è il seguente:

1. Assicurarsi che tutte le FI e tutti i C.N.O. siano pienamente informati, tramite il C.O.J.O., e nel caso, su propria iniziativa della Commissione di coordinamento, di tutti gli sviluppi relativi ai Giochi Olimpici.
2. Assicurarsi che la Commissione Esecutiva del C.I.O. sia tenuta pienamente informata delle opinioni espresse dal C.O.J.O., dalle FI e dai C.N.O. sulle questioni legate ai Giochi Olimpici.
3. Esaminare, dopo avere consultato la Commissione Esecutiva del C.I.O. e il C.O.J.O., i settori nei quali una benefica cooperazione potrà essere instaurata tra i C.N.O., in particolar per quanto riguarda il trasporto aereo, i noli, l'affitto di alloggi per gli ufficiali supplementari, le procedure di attribuzione dei biglietti alle F.I., ai C.N.O. ed alle agenzie dei viaggio accreditate.
4. Suggerire al C.O.J.O. e fissare, con riserva dell'approvazione della Commissione Esecutivo del C.I.O.:
  - 4.1. le disposizioni per gli alloggi e le installazioni al Villaggio Olimpico e sui siti di gara e di allenamento;
  - 4.2. le spese di partecipazione, di alloggio e dei relativi servizi che dovrà fornire il C.O.J.O.;

4.3. le modalità per il trasporto e l'alloggio dei partecipanti e degli ufficiali e altre questioni che riguardano, a suo parere, il benessere dei concorrenti e degli ufficiali, nonché la loro capacità a svolgere le funzioni richieste durante i Giochi Olimpici.

5. Ispezionare le installazioni di gara, di allenamento e altre e fare rapporto alla Commissione Esecutiva del C.I.O. su tutte le questioni che non avrà potuto risolvere.

6. Assicurarsi che il C.O.J.O. risponde in modo appropriato alle attese dei Capi Missione.

7. Creare dei gruppi di lavoro specializzati o nominare degli esperti, con riserva dell'accordo della Commissione Esecutiva del C.I.O., con lo scopo di esaminare questioni precise legate all'organizzazione dei Giochi Olimpici e rivolgere raccomandazioni alla Commissione di coordinazione sulle migliorie che dovrebbe apportare.

8. Effettuare, dopo i Giochi Olimpici, un'analisi sulla loro organizzazione e presentare un rapporto a tale proposito alla Commissione Esecutiva del C.I.O.

#### 42 - Villaggio Olimpico \*

1. Allo scopo di riunire in uno stesso luogo tutti i concorrenti, ufficiali e personale di squadra, l C.O.J.O. deve approntare un Villaggio Olimpico per un periodo che dovrà iniziare almeno due settimane prima della cerimonia di apertura e terminare al minimo tre giorni dopo la cerimonia di chiusura per i Giochi dell'Olimpiade, e iniziare almeno otto giorni prima della cerimonia di apertura e terminare al minimo tre giorni dopo la cerimonia di chiusura per i Giochi Olimpici d'inverno. Il Villaggio Olimpico dovrà rispettare le richieste specificate nella "Guida per il Villaggio Olimpico" adottata dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.

2. Il numero di Ufficiali e personale di squadra da alloggiare al Villaggio Olimpico sarà specificato nella "Guida per l'iscrizione alle competizioni sportive e per gli accreditamenti" adottata dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.

#### NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 42

1. Nel caso in cui il C.I.O. autorizzi il C.O.J.O. a fare svolgere delle gare in un luogo diverso dalla città ospitante, la Commissione Esecutiva del C.I.O. può esigere che il C.O.J.O. fornisca alloggi, servizi e impianti equivalenti a quelli descritti della "Guida del Villaggio Olimpico".

2. Qualora il C.I.O. autorizzasse il C.O.J.O. ad organizzare delle gare in una sede diversa dalla città ospitante, la Commissione Esecutiva del C.I.O. potrà esigere che il C.O.J.O. fornisca alloggi, servizi e impianti equivalenti a quelli descritti della "Guida del Villaggio Olimpico".

#### 43 - Locali ed impianti per le FI degli sport compresi nel programma dei Giochi Olimpici

In occasione dei Giochi Olimpici, il C.O.J.O. dovrà procurare, a sue spese, alle FI degli sport inseriti nel programma di detti Giochi, i locali e gli impianti necessari a gestire le questioni di ordine tecnico.

Il C.O.J.O. dovrà inoltre procurare alle FI, su loro richiesta ed a loro spese, dietro approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O., le attrezzature amministrative e tecniche nonché gli alloggi che permettano loro di svolgere nella città ospite dei Giochi Olimpici i loro congressi o riunioni.

#### 44 - Programma Culturale \*

1. Il C.O.J.O. dovrà organizzare un programma di manifestazioni culturali che sarà sottoposto alla Commissione Esecutiva del C.I.O. per essere precedentemente approvato.
2. Tale programma dovrà servire a promuovere relazioni armoniose, reciproca comprensione e amicizia tra i partecipanti e tutti coloro che assistono ai Giochi Olimpici.

#### NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 44

1. Il programma culturale dovrà comprendere:
  - 1.1. manifestazioni culturali organizzate nel Villaggio Olimpico che simboleggino l'universalità e la diversità della cultura umana;
  - 1.2. altre manifestazioni aventi lo stesso scopo, che si svolgano principalmente nella Città Ospitante; un certo numero di posti a sedere dovranno essere riservati gratuitamente ai partecipanti accreditati dal C.I.O.
2. Il programma culturale dovrà coprire almeno tutto il periodo di apertura del Villaggio Olimpico.

## II - PARTICIPAZIONE AI GIOCHI OLIMPICI

#### 45 - Codice di ammissione \*

Per essere ammesso a partecipare ai Giochi Olimpici, un concorrente deve rispettare le disposizioni della Carta Olimpica ed i regolamenti delle FI interessate approvati dal C.I.O. ed essere stato iscritto dal proprio C.N.O.. Dovrà in particolare:

- rispettare lo spirito di fair-play e di non-violenza e comportarsi di conseguenza sui campi sportivi;
- astenersi dal fare uso di sostanze e pratiche vietate dai regolamenti del C.I.O., delle FI e dai C.N.O.;
- rispettare il Codice medico del C.I.O. e conformarvisi in ogni suo aspetto.

#### NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 45

1. Ogni FI stabilisce i criteri di ammissione al proprio sport, in conformità della Carta Olimpica. Tali criteri devono essere sottoposti all'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O.
2. L'applicazione dei criteri di ammissione spetta alle FI, alle Federazioni Nazionali ad esse affiliate ed ai C.N.O. per i rispettivi settori di competenza.

3. Salvo autorizzazione della Commissione Esecutiva del C.I.O., nessun concorrente ai Giochi Olimpici dovrà permettere che la propria persona, il proprio nome o le proprie prestazioni sportive siano sfruttate a fini pubblicitari durante i Giochi Olimpici.

4. L'iscrizione o la partecipazione di un concorrente ai Giochi Olimpici non potrà mai essere condizionata da una contropartita economica.

#### 46 - Nazionalità dei concorrenti \*

1. Ogni concorrente ai Giochi Olimpici dovrà avere la nazionalità del Paese del C.N.O. che lo iscrive.

2. Ogni controversia legata alla determinazione del Paese che un concorrente può rappresentare ai Giochi Olimpici sarà risolta dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.

#### NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 46

1. Un concorrente che abbia contemporaneamente la nazionalità di due o più Paesi potrà rappresentarne uno, a sua scelta. Dopo avere rappresentato un Paese ai Giochi Olimpici, a dei giochi continentali o regionali, a dei campionati mondiali o regionali riconosciuti dalla F.I. competente, non potrà tuttavia rappresentare un altro Paese se non rispetta le condizioni previste al paragrafo 2 qui di seguito - condizioni che si applicano a coloro che abbiano cambiato nazionalità o acquisito una nuova nazionalità.

2. Un concorrente che abbia rappresentato un Paese ai Giochi Olimpici, a dei giochi continentali o regionali, o a dei campionati mondiali o regionali riconosciuti dalla F.I. competente, e che abbia cambiato nazionalità o acquisito una nuova nazionalità, potrà partecipare ai Giochi Olimpici rappresentandovi un altro Paese soltanto tre anni dopo tale cambiamento o acquisizione. Tale lasso di tempo potrà essere ridotto o addirittura abolito con l'accordo dei C.N.O. e della FI interessati e con l'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O.

3. Qualora un Paese associato, una provincia o un dipartimento d'oltre mare, un territorio o una colonia ottiene l'indipendenza, o se un Paese viene incorporato ad un altro in seguito ad una modifica delle frontiere, o se un nuovo C.N.O. viene riconosciuto dal C.I.O., un concorrente potrà continuare a rappresentare il Paese al quale appartiene od apparteneva. Egli può tuttavia se lo preferisce, scegliere di rappresentare il proprio Paese o di essere iscritto ai Giochi Olimpici dal suo nuovo C.N.O. di appartenenza, se questo esiste. Tale specifica scelta può essere fatta una sola volta.

4. Il tuffi gli altri casi non espressamente trattati nelle presenti norme di applicazione, ed in particolare nei casi in cui un concorrente fosse in grado di rappresentare un Paese diverso di quello di cui ha la nazionalità, oppure di potere scegliere il Paese che intende rappresentare, la Commissione Esecutiva del C.I.O. potrà prendere una decisione di carattere generale o individuale, e C.I.O. è formulare le esigenze particolari riguardanti la nazionalità, la cittadinanza, il domicilio o la residenza dei concorrenti, ivi compresa la durata del periodo di attesa.

## 47 - Limite di età

Non vi potranno essere per i concorrenti ai Giochi Olimpici limiti di età diversi da quelli dettati per ragioni di salute dai Regolamenti delle FI.

## 48 - Codice Medico

1. Il C.I.O. adotterà un Codice Medico il quale dovrà, tra le altre cose prescrivere il divieto del doping, determinare le categorie delle sostanze e delle pratiche vietate, stabilire la lista dei laboratori accreditati, decretare l'obbligo per i concorrenti di sottoporsi a controlli ed esami medici e prevedere le sanzioni applicabili in caso di violazione di detto Codice Medico. Il Codice Medico dovrà anche comprendere le disposizioni riguardanti le cure mediche da fornire agli atleti.

2. Il Presidente del C.I.O. nomina una Commissione Medica i cui compiti dovranno comprendere i seguenti obblighi:

2.1. elaborare il Codice medico del C.I.O. e sottoporlo all'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O.

2.2. applicare il Codice Medico del C.I.O. conformemente alle istruzioni della Commissione Esecutiva del C.I.O.

3. I Membri della Commissione Medica non avranno alcun ruolo medico in seno alla delegazione di un C.N.O. durante i Giochi Olimpici, né parteciperanno alle delibere relative al non rispetto del Codice Medico del C.I.O. da parte di membri della rispettiva delegazione nazionale.

## 49 - Iscrizioni \*

1. Soltanto i C.N.O. riconosciuti dal C.I.O. possono iscrivere dei concorrenti ai Giochi Olimpici. Il diritto di accettazione definitiva delle iscrizioni appartiene alla Commissione Esecutiva del C.I.O.

2. Un C.N.O. eserciterà tale attribuzione soltanto su raccomandazioni di iscrizione formulate dalle Federazioni Nazionali. Se il C.N.O. le approva, trasmetterà tali iscrizioni al C.O.J.O.. Il C.O.J.O. dovrà darne riscontro. I C.N.O. devono indagare sulla validità delle iscrizioni proposte dalle Federazioni Nazionali e verificare che nessuno sia stato escluso per motivi razziali, religiosi o politici o con altre forme discriminatorie.

3. I C.N.O. dovranno inviare ai Giochi Olimpici soltanto i concorrenti convenientemente preparati per delle gare internazionali di alto livello. Tramite la propria FI, una Federazione Nazionale potrà appellarsi alla Commissione Esecutiva del C.I.O. contro una decisione presa da un C.N.O. riguardo le iscrizioni.

NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 49

1. Le procedure e i termini per l'iscrizione di concorrenti alle gare sportive durante i Giochi Olimpici sono indicati nella "Guida per l'iscrizione alle competizioni sportive e per l'accreditamento", adottata dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.

2. Tutte le iscrizioni dovranno essere stampate su uno speciale formulario approvato dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. e spedite nel numero di copie stabilito dal C.O.J.O..

3. La partecipazione ai Giochi Olimpici presuppone che il concorrente rispetti tutte le disposizioni contenute nella Carta Olimpica e nelle Regole della FI che gestisce il suo sport. Il concorrente dovrà essere stato regolarmente qualificato dalla competente F.I. Il C.N.O. che iscrive il concorrente garantisce sotto la propria responsabilità che egli ha pienamente preso atto della Carta Olimpica e del Codice medico e che ne rispetterà i contenuti.

4. Qualora non vi fosse una Federazione Nazionale per un determinato sport nel Paese in cui esiste un C.N.O. riconosciuto, quest'ultimo potrà iscrivere dei concorrenti a titolo individuale in tale sport ai Giochi Olimpici, a condizione di ottenere l'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O. e della F.I. che gestisce detto sport.

5

5.1. il formulario di iscrizione dovrà contenere il testo delle condizioni di ammissione e la seguente dichiarazione che sarà firmata dagli atleti:

"Conscio che in quanto atleta ai Giochi Olimpici, partecipo ad una manifestazione che riveste un'importanza internazionale e storica durevole, e tenuto conto dell'ammissione della mia partecipazione, accetto di essere filmato, in particolare dalla televisione, fotografato e registrato in tutti i modi durante i Giochi Olimpici, secondo le condizioni e per gli scopi autorizzati attualmente ed in futuro dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), relativamente alla promozione dei Giochi Olimpici e del Movimento Olimpico. Accetto altresì di rispettare la Carta Olimpica attualmente in vigore e più particolarmente le disposizioni della Carta Olimpica riguardanti l'ammissione ai Giochi Olimpici (Regola 45 e relative Norme di applicazione), il Codice Medico del C.I.O. (Regola 48), i mezzi di informazione (Regola 59 e relative Norme di applicazione), l'identificazione del fabbricante ammessa sul vestiario e l'attrezzatura indossata o utilizzato ai Giochi Olimpici (paragrafo I delle Norme di applicazione della Regola 61), nonché l'arbitrato del Tribunale Arbitrale dello Sport (Regola 74)." Le regole e le corrispondenti disposizioni mi sono state comunicate dal mio Comitato Nazionale Olimpico e/o dalla mia Federazione Sportiva Nazionale. "

5.2. La Federazione Nazionale ed il C.N.O. competenti dovranno inoltre firmare detto formulario per confermare e garantire che tutte le regole inerenti sono state portate all'attenzione del concorrente.

5.3. Il formulario di iscrizione dovrà contenere il testo delle condizioni di ammissione e la seguente dichiarazione firmata dagli allenatori, istruttori e ufficiali: "Conscio che in quanto allenatore /istruttore/ ufficiale ai Giochi Olimpici, partecipo ad una manifestazione che riveste un'importanza internazionale e storica durevole, e tenuto conto dell'ammissione della mia partecipazione, accetto di essere filmato, in particolare dalla televisione, fotografato e registrato in qualsiasi modo durante i Giochi Olimpici, secondo le condizioni e per gli scopi autorizzati attualmente ed in

futuro dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), relativamente alla promozione dei Giochi Olimpici e del Movimento Olimpico. Accetto altresì di rispettare la Carta Olimpica attualmente in vigore e più particolarmente le disposizioni della Carta Olimpica riguardanti l'ammissione ai Giochi Olimpici (Regola 45 e relative Norme di applicazione), il Codice Medico del C.I.O. (Regola 48), i mezzi di informazione (Regola 59 e relative Norme di applicazione), l'identificazione del fabbricante ammessa sul vestiario e l'attrezzatura indossata o utilizzata ai Giochi Olimpici (paragrafo I delle Norme di applicazione della Regola 61), nonché l'arbitrato del Tribunale Arbitrale dello Sport (Regola 74). Le regole e le corrispondenti disposizioni mi sono state comunicate dal mio Comitato Nazionale Olimpico e/o dalla mia Federazione Sportiva Nazionale."

5.4. Il formulario di iscrizione potrà comprendere alte disposizioni, in particolare quelle che potrebbero essere necessarie a garantire che la procedura di arbitrato prevista dalla Regola 74 sia messa in essere nel Paese Ospitante i Giochi Olimpici.

6. Nessuna iscrizione sarà valida se non vengono rispettate le disposizioni sopra indicate.

7. Il ritiro di una delegazione, di una squadra o di un individuo regolarmente iscritto, se avviene senza il consenso della Commissione Esecutiva del C.I.O., costituirà una trasgressione delle Regole del C.I.O. e darà luogo ad una azione disciplinare.

8. Salvo diversa decisione della Commissione Esecutiva inserita nel Contatto dalla Città Ospitante, il numero di atleti concorrenti ai Giochi dell'Olimpiade dovrà essere limitato a dieci mila (10.000) e il numero degli ufficiali sarà limitato a cinque mila (5000).

## 50 - Violazione della Carta Olimpica

La Commissione Esecutiva del C.I.O. potrà ritirare l'accredito a chiunque non rispetti la Carta Olimpica. Inoltre, l'atleta o la squadra colpevole di tale violazione verrà squalificato/a e perderà il beneficio di tutti i piazzamenti ottenuti: gli saranno ritirati tutte le medaglie vinte e tutti i diplomi ricevuti a tale titolo.

## III - PROGRAMMA DEI GIOCHI OLIMPICI

### 51 - Sport olimpici

Gli sport gestiti dalle seguenti F.I. sono considerati sport olimpici:

1 Giochi dell'Olimpiade:

- Federazione Internazionale di Atletismo Dilettante (IAAF)
- Federazione Internazionale delle Società di Canottaggio (FISA)
- Federazione Internazionale di Badminton (IBF)
- Federazione Internazionale di Baseball (IBE)
- Federazione Internazionale di Basket-ball (IBA)
- Federazione Internazionale di Pugilato Dilettante (AIBA)

- Federazione Internazionale di Canoa (FIC)
- Unione Ciclistica Internazionale (UCI)
- Federazione Equestre Internazionale (FEI)
- Federazione Internazionale di Scherma (FIE)
- Federazione Internazionale di Calcio Dilettante (FIFA)
- Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG)
- Federazione Internazionale di Sollevamento Pesi (IWF)
- Federazione Internazionale di Pallamano (IHF)
- Federazione Internazionale di Hockey (FIH)
- Federazione Internazionale di Judo (IJF)
- Federazione Internazionale di Lotte Associate (FILA)
- Federazione Internazionale di Nuoto Dilettante (FINA)
- Federazione Internazionale di Pentathlon Moderno (UIPM)
- Federazione Internazionale di Softball (ISF) (provvisorio)
- Federazione Internazionale di Taekwondo (WTF) (provvisorio)
- Federazione Internazionale di Tennis (FIT)
- Federazione Internazionale di Tennis da Tavolo (ITTF)
- Federazione Internazionale di Tiro Sportif (ISSF)
- Federazione Internazionale di Tiro all'arco (FITA)
- Federazione Internazionale di Triathlon (ITU) (provvisorio)
- Federazione Internazionale di Pallavolo (FIVB)
- Federazione Internazionale di Vela (IYRU)

## 2. Giochi Olimpici Invernali:

- Federazione Internazionale di Bobsleigh e Tobogan (FIBT)
- Federazione Internazionale di Curling (WCF)
- Federazione Internazionale di Hockey su ghiaccio (IIHF)
- Federazione Internazionale di Slittino da corsa (FIL)
- Unione Internazionale di Biathlon (IBU)
- Unione Internazionale di Pattinaggio (ISU)
- Federazione Internazionale di Sci (FIS)

## 52 - Programma degli sport, ammissione di sport, discipline e gare

Il C.I.O. fissa il programma dei Giochi Olimpici che comprenderà soltanto degli sport olimpici.

### 1. Sport olimpici inclusi nel programma dei Giochi Olimpici:

1.1. per essere incluso nel programma dei Giochi Olimpici, uno sport olimpico deve essere rispettare i seguenti criteri:

1.1.1. soltanto gli sport diffusamente praticati in almeno settanta cinque Paesi di quattro continenti dagli uomini, e in almeno quaranta Paesi di tre continenti per le donne, possono essere iscritti nel programma dei Giochi della Olimpiade;

1.1.2. soltanto gli sport diffusamente praticati in almeno venti cinque Paesi di tre continenti possono essere iscritti al programma dei Giochi Olimpici Invernali;

1.1.3. soltanto gli sport che applicheranno il Codice antidoping del Movimento olimpico, e in particolare che effettueranno dei controlli fuori gare secondo le regole fissate, saranno iscritti al programma dei Giochi Olimpici;

1.1.4. gli sport sono ammessi al programma dei Giochi almeno sette anni prima di una edizione dei Giochi, per la quale nessuna ulteriore modifica sarà autorizzata.

## 2. Discipline

2.1. Una disciplina, in quanto branca di uno sport olimpico comprendente una o più prove, deve avere un livello internazionale riconosciuto per potere essere iscritta nel programma dei Giochi Olimpici.

2.2. I criteri di ammissione delle discipline sono gli stessi di quelli richiesti per l'ammissione degli sport olimpici.

2.3. Una disciplina è ammessa al programma almeno sette anni prima di una specifica edizione dei Giochi per la quale nessuna modifica sarà ulteriormente autorizzata.

## 3. Prove

3.1. Una prova, in quanto gara di uno sport olimpico o di una delle sue discipline che ha come risultato una classifica, comporterà l'attribuzione di medaglie e diplomi.

3.2. Per essere incluse nel programma dei Giochi Olimpici, le prove dovranno avere un livello internazionale riconosciuto, sia numerico che geografico, e essere state inserite almeno due volte in campionati mondiali o continentali.

3.3. Soltanto le prove praticate in almeno cinquanta Paesi di tre continenti dagli uomini, e in almeno trenta cinque Paesi di tre continenti dalle donne, potranno essere iscritte nel programma dei Giochi Olimpici.

3.4. Le prove sono ammesse quattro anni prima di una specifica edizione dei Giochi Olimpici, per la quale nessuna modifica sarà ulteriormente autorizzata.

## 4. Criteri per l'inclusione di sport, discipline e prove

4.1. Per essere inserito nel programma dei Giochi Olimpici, uno sport, una disciplina o prova devono soddisfare le condizioni precisate nella presente regola.

4.2. Gli sport, le discipline o prove le cui prestazioni dipendono essenzialmente da una propulsione meccanica non potranno essere accettati.

4.3. Salvo contraria decisione del C.I.O., una singola prova non potrà dare luogo simultaneamente a una classifica individuale e a squadre.

4.4. Gli sport, le discipline o prove inseriti nel programma dei Giochi Olimpici che non soddisfino più i criteri della precedente regola potranno tuttavia, in casi eccezionali, essere mantenuti in nome della tradizione olimpica, su decisione del C.I.O.

## 5. Avviso di partecipazione ai Giochi Olimpici da parte delle F.I.

Le F.I. che gestiscono gli sport inseriti nel programma dei Giochi Olimpici dovranno confermare al C.I.O. la loro partecipazione ai rispettivi Giochi Olimpici non più tardi della Sessione del C.I.O. che eleggerà la Città ospitante tali Giochi.

### ó Iscrizione eccezionale di una disciplina o prova

A titolo eccezionale e dietro accordo della F.I. interessata e del C.O.J.O., il C.I.O. potrà derogare ai termini stabiliti ai paragrafi 2 e 3 sopraccitati, per inserire una disciplina o una prova nel programma dei Giochi Olimpici di una specifica Olimpiade.

## 7. Competenza in materia di ammissione di uno sport, di una disciplina o di una prova

L'ammissione o l'esclusione di uno sport è di competenza della Sessione del C.I.O., quella di una disciplina o di una prova è di competenza della Commissione Esecutiva del C.I.O.

## 53 - Programma dei Giochi Olimpici

1. Il programma dei Giochi dell'Olimpiade dovrà comprendere almeno quindici sport olimpici. Non esiste un minimo per il programma dei Giochi Olimpici Invernali.
2. Dopo ogni edizione dei Giochi Olimpici, il C.I.O. procederà ad una revisione del programma dei Giochi Olimpici.
3. In occasione di ogni revisione, i criteri di ammissione degli sport, delle discipline o prove potranno essere rivisti e l'ammissione o l'esclusione di sport, discipline o prove sarà decisa dagli organi competenti del C.I.O.

## 54 - Prove di qualificazione organizzate dalle FI

1. Per alcuni sport, le FI possono organizzare prove di qualificazione o determinare in qualche modo la designazione di un numero limitato di concorrenti ai Giochi Olimpici, in particolare per quanto riguarda le squadre negli sport di squadra.
2. Le regole che gestiscono la designazione e le gare di qualificazione sono sottoposte alle disposizioni della Carta Olimpica secondo quanto determinato dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. La forma di qualificazione dovrà essere sottoposta all'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O. I C.N.O. saranno informati dal C.I.O. di tutte le questioni relative alle gare di qualificazione organizzate dalle FI.
3. Le Regole 59, 69 e 70 non si applicano alle prove di qualificazione.

## 55 - Prove pre-olimpiche organizzate dal C.O.J.O.

1. Il C.O.J.O., dopo aver consultato le F.I., può organizzare, secondo una formula sottoposta all'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O., delle prove pre-olimpiche allo scopo di provare gli impianti destinati a essere utilizzati durante i Giochi Olimpici.
2. Per ogni sport, le prove pre-olimpiche dovranno svolgersi sotto il controllo tecnico della F.I. competente.
3. Le prove pre-olimpiche saranno sottoposte alle disposizioni della Carta Olimpica secondo quanto stabilito dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.

## 56 - Partecipazione a Giochi Olimpici \*

IL numero delle iscrizioni è fissato dalla Commissione Esecutiva del C.I.O., dopo avere consultato le F.I. competenti, due anni prima dei Giochi.

### NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 56

1. Il numero delle iscrizioni nelle prove individuali non dovrà oltrepassare quello previsto per i campionati del mondo e non dovrà comunque essere superiore a tre per Paese. La Commissione Esecutiva del C.I.O. potrà concedere delle deroghe per alcuni sport invernali.
2. Per gli sport di squadra, il numero di squadre non sarà superiore a dodici squadre per ogni sesso e non sarà inferiore a otto squadre per ogni sesso, salvo diversa decisione della Commissione Esecutiva del C.I.O.
3. Allo scopo di ottenere una equilibrata ripartizione del numero dei sostituti in certi sport sia individuali che a squadre, e tenuto conto del fatto che in certi altri sport, una sola iscrizione senza nessun sostituto è ammessa per prova e per Paese, la Commissione Esecutiva del C.I.O., dopo avere consultato le F.I. interessate, potrà aumentare o ridurre il numero dei sostituti.

## 57 - Disposizioni tecniche \*

1. Per tutto quanto riguarda le disposizioni tecniche dei Giochi Olimpici incluso l'orario, il C.O.J.O. dovrà consultare le F.I. competenti. Esso dovrà vegliare affinché i vari sport siano trattati ed integrati equamente.
2. La decisione finale riguardante il calendario e l'orario quotidiano delle gare spetta alla Commissione Esecutiva del C.I.O. Lo svolgimento di tutte le gare di ogni sport è affidato alla responsabilità diretta della F.I. interessata, dopo accordo del C.O.J.O..
3. Ogni F.I. è responsabile del controllo e della direzione tecnica del proprio sport; tutti i luoghi di competizione e di allenamento, tutte le attrezzature dovranno rispettare le sue regole.
4. Tre anni al massimo prima dell'apertura dei Giochi Olimpici, le F.I. devono, dopo aver consultato il C.O.J.O., informare il C.O.J.O., il C.I.O. e i C.N.O. delle caratteristiche degli impianti tecnici richiesti e delle attrezzature sportive da utilizzare per attrezzare i siti nel corso dei Giochi Olimpici. Le F.I. interessate possono chiedere che, in conformità con le

direttive della Commissione Esecutiva del C.I.O., le attrezzature sportive considerate siano fornite da una o più specifiche società.

5. Gli ufficiali tecnici necessari (arbitri, giudici, cronometristi, ispettori) e la giuria di appello per ogni sport saranno designati dalla F.I. competente, nei limiti del numero totale stabilito dalla Commissione Esecutiva del C.I.O., su raccomandazione della F.I. interessata. Essi svolgono i loro compiti secondo le direttive di detta F.I. in collegamento con il C.O.J.O.

6. Nessun ufficiale che abbia preso parte ad una decisione potrà fare parte della giuria incaricata di giudicare la controversia che ne è risultata.

7. Le conclusioni delle giurie dovranno essere comunicate nei termini più brevi alla Commissione Esecutiva del C.I.O.

8. Le giurie si pronunciano su tutte le questioni tecniche riguardanti i propri sport rispettivi; le loro decisioni, incluse le sanzioni e affini, sono senza appello, fermo restando le misure e le sanzioni supplementari che possono essere decise dalla Commissione Esecutiva o dalla Sessione del C.I.O.

9. Il C.O.J.O. dovrà mettere a disposizione degli alloggi separati dal Villaggio Olimpico per la sistemazione di tutti gli ufficiali tecnici designati dalla F.I. Gli ufficiali tecnici ed i membri delle giurie non potranno essere alloggiati nel Villaggio Olimpico. Essi non fanno parte delle delegazioni dei C.N.O. e rendono conto soltanto alle loro rispettive F.I.

#### NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 57

##### 1. Disposizioni tecniche riguardanti le F.I. e i Giochi Olimpici

Le F.I. hanno i seguenti diritti e responsabilità:

1.1 Fissare le regole tecniche dei propri sport, discipline o prove, incluso e senza che tuttavia rappresenti un limite, i criteri per i risultati, le specifiche tecniche delle attrezzature, infrastrutture e impianti, le regole riguardanti i movimenti tecnici, gli esercizi o i giochi, le regole sulle squalifiche tecniche e le regole sull'arbitrato ed il cronometraggio.

1.2. Stabilire i risultati definitivi e la classifica delle competizioni olimpiche.

1.3. Fermo restando l'autorità del C.I.O., esercitare il diritto di giurisdizione tecnica sui luoghi di gara e di allenamento dei rispettivi sport, durante le competizioni e gli allenamenti ai Giochi Olimpici.

1.4. Selezionare i giudici, arbitri ed altri ufficiali tecnici del Paese ospitante ed esteri nel limite del numero totale fissato dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. su proposta della F.I. interessata. Le spese di alloggio, trasporto e per le uniformi dei giudici, arbitri ed altri ufficiali tecnici provenienti da Paesi diversi del Paese ospitante saranno a carico del C.O.J.O.

1.5. Delegare, in collegamento con il C.O.J.O., due rappresentanti durante la sistemazione degli impianti per il proprio sport allo scopo di verificare che le proprie regole

vengano rispettate, e controllare le condizioni di alloggio, vitto e trasporto previste per gli ufficiali tecnici e i giudici.

1.5.1. Due delegati per F.I. dovranno trovarsi sul posto almeno cinque giorni prima dell'inizio della prima gara del proprio sport per prendere tutte le disposizioni necessarie riguardo alle iscrizioni.

1.5.2. Le spese ragionevoli affrontate da detti delegati durante tale periodo e fino alla fine dei Giochi Olimpici (trasporto aereo in classe business se il tragitto supera i 2500 chilometri, o in classe economica se il tragitto è inferiore a 2500 chilometri, camera con pensione completa) saranno a carico del C.O.J.O..

1.5.3. In casi eccezionali, qualora per ragioni tecniche, la presenza dei delegati o l'organizzazione di visite supplementari fossero necessari, degli accordi adeguati saranno presi dal C.O.J.O., previa informazione al C.I.O. In caso di mancato accordo, la Commissione Esecutiva del C.I.O. deciderà.

1.6. Vegliare affinché tutti i concorrenti rispettino le disposizioni delle Regole 59 e 61 della Carta Olimpica.

1.7. Fare applicare, sotto l'autorità del C.I.O. e dei C.N.O. le Regole del C.I.O. relative all'ammissione dei partecipanti prima dei Giochi Olimpici (eliminatorie) e durante i Giochi Olimpici.

1.8. Preparare e rivedere i "questionari tecnici" destinati alle città candidate.

2. Disposizioni tecniche che devono essere approvate dalle F.I. e dal C.O.J.O. prima di essere sottoposte all'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O.:

2.1. Orario giornaliero del programma di uno sport ai Giochi Olimpici

2.2. Itinerari delle gare che si svolgono fuori dalle sedi olimpiche (per esempio: vela, maratona, marcia, ciclismo su strada, concorso ippico completo).

2.3. Esigenze riguardanti gli allenamenti prima e durante i Giochi Olimpici.

2.4. Attrezzature tecniche necessarie nelle varie sedi, che non siano menzionate o definite nei regolamenti tecnici delle F.I.

2.5. Installazioni tecniche per determinare i risultati.

2.6. Uniformi degli ufficiali (come giudici ed arbitri) necessarie durante i Giochi Olimpici.

3. Proposte delle F.I. che necessitano dell'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O.:

3.1. Determinazione del programma dei Giochi Olimpici per i loro rispettivi sport, con l'inserimento o la soppressione di gare, in conformità delle Regole, criteri e condizioni stabiliti dal C.I.O.

- 3.2. Definizione del numero di concorrenti per gara e del numero di squadre partecipanti ai Giochi Olimpici.
- 3.3. Definizione, tre anni prima dei Giochi, del sistema delle eliminatorie per la qualificazione.
- 3.4. Definizione del sistema dei gruppi e di selezione degli atleti per le eliminatorie di qualificazione (o delle squadre in gruppi per le eliminatorie) per i Giochi Olimpici.
- 3.5. Determinazione del numero di sostituti negli sport e prove individuali o a squadre.
- 3.6. Determinazione del numero e selezione dei concorrenti per i controlli anti-doping.
- 3.7. Determinazione della lista delle concorrenti alle quali le F.I. hanno rilasciato un certificato di appartenenza al genere femminile in occasione di Campionati del Mondo o Campionati continentali, certificato che sarà valido per i Giochi Olimpici, in più dei certificati rilasciati dal C.I.O. in occasione di precedenti edizioni dei Giochi Olimpici.
- 3.8. Invio di più di due delegati per sorvegliare i preparativi dei Giochi Olimpici, od organizzazione di visite supplementari, oltre a quelle previste dalla Carta Olimpica.
- 3.9. Elaborazione da parte delle F.I., su qualsiasi genere di supporto, di registrazione visiva o audiovisiva delle competizioni olimpiche; sarà vietata qualsiasi utilizzazione commerciale di tali registrazioni.

## 58 - Campo della Gioventù

Con l'autorizzazione della Commissione Esecutiva del C.I.O., il C.O.J.O. potrà organizzare, sotto la propria responsabilità, un Campo internazionale della Gioventù in occasione dei Giochi Olimpici.

## 59 - Copertura mediatica dei Giochi Olimpici \*

1. Uno degli obiettivi del Movimento Olimpico dovrebbe essere che la copertura dei Giochi Olimpici da parte dei mezzi di informazione possa contribuire a diffondere e valorizzare i principi dell'Olimpismo.
2. Al fine di assicurare tramite i vari mezzi di informazione, la più completa informazione e la massima diffusione dei Giochi Olimpici, tutte le necessarie disposizioni saranno prese dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. e applicate dal C.O.J.O.
3. Tutte le questioni inerenti i mezzi di informazione ai Giochi Olimpici, incluso la concessione e la revoca delle carte di identità olimpiche e delle carte di accredito, sono di competenza della Commissione Esecutiva del C.I.O.

NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 59

1. La Commissione Esecutiva del C.I.O. elaborerà un documento intitolato " Guida per i Mass media".
2. La Guida per i Mass media è parte integrante del contratto firmato dal C.I.O., dal C.N.O. e dalla Città ospitante quando le vengono attribuiti i Giochi Olimpici.
3. Tutti coloro che avranno il compito di informare sui Giochi Olimpici dovranno essere accreditati secondo le condizioni fissate dalla Guida per i Mass media. Le richieste di accredito dovranno essere inviate dai C.N.O. al C.I.O. nei termini stabiliti, ad eccezione delle reti di radiotelevisive contrattate e delle agenzie internazionali riconosciute, le cui richieste dovranno essere inviate direttamente al C.I.O.
4. L'accredito garantisce l'accesso alle gare olimpiche. Se delle restrizioni fossero necessarie, il C.I.O. farà di tutto per soddisfare le richieste ragionevoli dei mezzi di informazione accreditati.
5. Durante tutta la durata dei Giochi Olimpici, nessun atleta, allenatore, ufficiale, addetto stampa o qualsiasi altro partecipante accreditato potrà essere accreditato o svolgere attività di giornalista o altro compito legato al settore dell'informazione.

## 60 - Pubblicazioni \*

Le pubblicazioni richieste dal C.I.O. saranno stampate e divulgate a spese del C.O.J.O..

### NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 60

1. Per ogni sport, un opuscolo esplicativo contenente il programma generale e le disposizioni previste, stampato in francese, inglese e nella lingua del Paese ospitante, sarà distribuito dal C.O.J.O. al C.I.O., alle F.I. competenti ed a tutti i C.N.O., al più tardi un anno prima dell'apertura dei Giochi Olimpici.
2. Un opuscolo medico sarà distribuito dal C.O.J.O., secondo le istruzioni della Commissione Esecutiva del C.I.O., al più tardi sei mesi prima dei Giochi Olimpici Invernali e un anno prima dei Giochi dell'Olimpiade.
3.
  - 3.1. Tutti i documenti (inviti, liste delle iscrizioni, tessere di entrata, programmi, etc.) stampati in occasione dei Giochi dell'Olimpiade, nonché i distintivi prodotti dovranno avere come intestazione il numero dell'Olimpiade e il nome della città nella quale viene celebrata.
  - 3.2. Nel caso dei Giochi Olimpici Invernali, dovranno essere indicati il nome della città e il numero dei Giochi.
4. Un rapporto ufficiale completo sulla celebrazione dei Giochi Olimpici sarà pubblicato dal C.O.J.O. per il C.I.O., almeno in francese e inglese, entro due anni dalla chiusura dei Giochi Olimpici.
5. La Commissione Esecutiva del C.I.O. preciserà i temi che dovranno essere trattati nel rapporto ufficiale del C.O.J.O. Un esemplare di detto rapporto sarà inviato gratuitamente ad

ogni Membro e Membro Onorario del C.I.O., ad ogni F.I. e C.N.O. partecipante 100 esemplari dovranno essere inviati alla Segreteria del C.I.O.

ó Le bozze di tutti i documenti e di tutte le pubblicazioni citate nelle presenti norme di applicazione dovranno essere precedentemente sottoposte all'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O.

## 61 - Propaganda e pubblicità \*

1. Nessuna dimostrazione o propaganda politica, religiosa o razziale sarà autorizzata nelle sedi olimpiche. Nessuna forma di pubblicità sarà autorizzata dentro e sopra gli stadi o altri luoghi di gara considerati sedi olimpiche. Nessun impianto commerciale o pannello pubblicitario sarà ammesso negli stadi o negli altri campi sportivi.

2. La Commissione Esecutiva del C.I.O. è l'unico organo competente per stabilire i principi e le condizioni per una eventuale autorizzazione di una qualsiasi forma di pubblicità

### NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 61

1. Nessuna forma di pubblicità o di propaganda commerciale o altro potrà apparire sulle persone, sull'abbigliamento, gli accessori o più in generale, su un qualsiasi capo di vestiario o articolo di attrezzatura indossato o utilizzato dagli atleti o altri partecipanti ai Giochi Olimpici, ad eccezione della identificazione - come definita al paragrafo 8 qui di seguito - del fabbricante del vestiario o dell'attrezzatura concertati, a condizione che tale identificazione non sia ostentatamente mostrata a fini pubblicitari.

1.1. L'identificazione del fabbricante non potrà apparire più di una volta su uno stesso capo di abbigliamento o attrezzatura.

1.2. Attrezzatura: l'identificazione del fabbricante che superi il 10% della superficie totale dell'attrezzo mostrato durante la competizione sarà considerata come avente carattere ostentatorio. Nessuna identificazione del fabbricante potrà superare i 60cm quadrati.

1.3. Accessori per il capo (per esempio cappelli, caschi, occhiali da sole, occhiali protettivi) e guanti: un'identificazione del fabbricante che oltrepassi i 6cm quadrati sarà considerata come avente carattere ostentatorio.

1.4. Vestiario (per esempio magliette, calzoncini, pullover e pantaloni da sport): un'identificazione del fabbricante che oltrepassi 12 cm quadrati sarà considerata come avente carattere ostentatorio.

1.5. Calzature: il disegno distintivo normale del fabbricante è ammesso. Il nome e/o il logo del fabbricante può apparire su una superficie massima di 6cm quadrati, sia in quanto elemento del motivo distintivo normale, sia indipendentemente da esso.

1.6. Nel caso di speciali disposizioni fissate da una Federazione Internazionale, una eccezione alle sopraccitate Regole potrà essere ammessa su approvazione dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.

La trasgressione delle disposizioni di tale clausola comporterà la squalifica o la revoca dell'accredito della persona interessata. Le decisioni prese in materia dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. sono inappellabili.

I pettorali portati dai concorrenti non potranno avere nessuna forma di pubblicità e dovranno mostrare l'emblema olimpico del C.O.J.O.

2. Per essere validi, tutti i contratti del C.O.J.O. che contengano un qualsiasi elemento pubblicitario, incluso il diritto o la licenza d'uso dell'emblema o della mascotte dei Giochi Olimpici, dovranno essere conformi alla Carta Olimpica e rispettare le istruzioni della Commissione Esecutiva del C.I.O. Lo stesso avverrà per i contratti riguardanti gli apparecchi di cronometraggio e i tabelloni dei risultati, nonché le sovrimpressioni di segnali di identificazione nei programmi televisivi. Le trasgressioni alla presente regolamentazione saranno di competenza della Commissione Esecutiva del C.I.O.

3. La mascotte creata per una edizione dei Giochi Olimpici sarà considerata come un emblema olimpico, il cui disegno dovrà essere sottoposto dal C.O.J.O. all'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O. Tale mascotte non potrà essere utilizzata a fini commerciali nel Paese di un C.N.O. senza previo accordo scritto di detto C.N.O.

4. Il C.O.J.O. garantirà la protezione della proprietà dell'emblema e della mascotte dei Giochi Olimpici a beneficio del C.I.O., a livello nazionale ed internazionale. Il C.O.J.O., e dopo il suo scioglimento, il C.N.O. del Paese ospitante, potrà tuttavia sfruttare tale emblema e mascotte alla pari di altri marchi, disegni, manifesti, oggetti e documenti collegati con i Giochi Olimpici, e ciò durante la loro preparazione, svolgimento e durante un periodo che scadrà al più tardi alla fine dell'anno solare nel corso del quale tali Giochi Olimpici si sono svolti. Alla scadenza di tale periodo, tutti i diritti riguardanti tali emblemi, mascotte, marchi, disegni, distintivi, manifesti, oggetti, documenti o altro, saranno la piena proprietà del C.I.O. Il C.O.J.O. e/o il C.N.O. potranno, qualora fosse necessario, agire in qualità di amministratori fiduciari a favore esclusivo del C.I.O.

5. Le disposizioni di cui alle presenti Norme di Applicazione si applicano - mutatis mutandis - a qualsiasi contratto firmato da un Comitato Organizzatore di una Sessione del C.I.O. o di un Congresso Olimpico.

6. Le uniformi dei concorrenti e di tutti coloro che svolgono un compito ufficiale potranno avere la bandiera o l'emblema olimpico del proprio C.N.O. o, con l'accordo del C.O.J.O., l'emblema olimpico del C.O.J.O. I dirigenti delle F.I. potranno indossare l'uniforme e l'emblema della propria Federazione.

7. Su ogni macchina, attrezzatura o apparecchio tecnico che non vengano indossati né utilizzati dagli atleti o altri partecipanti ai Giochi Olimpici, compresi apparecchi di cronometraggio e tabelloni dei risultati, l'identificazione non potrà in alcun caso sorpassare 1/10 dell'altezza di tale macchina, attrezzatura od apparecchio. L'altezza di tale identificazione non potrà comunque mai oltrepassare i 10 cm.

8. Il termine "identificazione" si riferisce all'indicazione di un nome, denominazione, marchio, logo o qualsiasi altro segno distintivo del Fabbricante dell'articolo, che appare una sola volta su tale articolo.

## 62 - Composizioni musicali \*

Il C.I.O. dovrà risultare come proprietario dei diritti di autore di ogni brano musicale appositamente composto in relazione ai Giochi Olimpici. Il C.O.J.O. ed il C.N.O. interessati veglieranno che tale procedura avvenga con soddisfazione del C.I.O.

### NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 62

La Commissione Esecutiva del C.I.O. potrà concedere tutti i diritti di sfruttamento di composizioni musicali al C.O.J.O. e poi al C.N.O. del Paese ospitante, per un periodo di quattro anni dalla chiusura dei Giochi Olimpici, contro il pagamento di royalties sul lordo degli incassi. La Commissione Esecutiva del C.I.O. autorizzerà il C.O.J.O. ad utilizzare, senza carattere di esclusività, l'inno olimpico durante il periodo dei Giochi Olimpici senza dovere pagare delle royalties.

## 63 - Pubblicità commerciale del C.O.J.O. prima dei Giochi Olimpici

Salvo diversa decisione presa dalla Commissione Esecutiva del C.I.O., un C.O.J.O. dovrà vegliare a che fino all'inizio del periodo di due anni che precede l'apertura dei Giochi Olimpici di cui è responsabile, ogni persona fisica o morale con la quale firma un contratto, si astenga da qualsiasi forma di pubblicità collegata a detti Giochi Olimpici.

## IV - PROTOCOLLO

### 64 - Inviti \*

Gli inviti a partecipare ai Giochi Olimpici dovranno essere spediti dal C.I.O. un anno prima della Cerimonia di Apertura. questi dovranno essere inviati a tutti i C.N.O. riconosciuti.

### NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 64

1. Gli inviti a partecipare ai Giochi Olimpici saranno redatti nei seguenti termini: "Il Comitato Internazionale Olimpico ha l'onore di invitarVi a partecipare ai Giochi della .....Olimpiade (oppure.....Giochi Olimpici Invernali)che si svolgeranno a.....dal.....al.....".
2. Gli inviti dovranno essere tutti spediti contemporaneamente con lettera raccomandata, per posta aerea o corriere speciale. I C.N.O. risponderanno per iscritto all'invito e le risposte dovranno essere ricevute dal C.I.O. entro quattro mesi dalla data di spedizione dell'invito.
3. Il ricevimento dell'invito a partecipare ai Giochi Olimpici dovrà essere confermato per iscritto dal C.N.O. al C.I.O., appena ricevuto l'invito.
4. Al massimo due mesi prima della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici, ogni C.N.O. comunicherà al C.O.J.O. per iscritto il numero approssimativo dei membri della propria delegazione.

## 65 - Carta olimpica d'identità e di accreditamento

1. La carta olimpica di identità e di accreditamento è il documento che conferisce all'intestatario il diritto di partecipare ai Giochi Olimpici.
2. La carta olimpica di identità e di accreditamento stabilisce l'identità dell'intestatario e costituisce un documento che, insieme con il passaporto o altro titolo ufficiale di viaggio conferisce all'intestatario l'autorizzazione ad entrare nel Paese della città organizzatrice dei Giochi Olimpici. Permette all'intestatario di risiedervi e di esercitarvi la propria funzione olimpica per la durata dei Giochi Olimpici e per un periodo che non superi un mese prima e un mese dopo i Giochi Olimpici.
3. La carta olimpica di identità e di accreditamento è concessa dal C.I.O. alle persone destinate ad essere accreditate. La Commissione Esecutiva del C.I.O. può delegare tutta o in parte la propria competenza al C.O.J.O. il quale in questo caso dovrà mettere la carta olimpica di identità e di accreditamento alla disposizione di tutte le persone designate dal C.I.O.
4. Le informazioni relative alla carta olimpica di identità e di accreditamento, comprese le caratteristiche, le categorie e gli aventi diritto, i privilegi, le procedure e i termini, sono indicati nella "Guida all'iscrizione alle competizioni sportive e all'accREDITAMENTO" adottata dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.

## 66 - Carta olimpica di identità e di accreditamento

La carta olimpica di identità e di accreditamento conferisce, ai vari livelli necessari secondo i casi e come vi è menzionato, l'accesso ai luoghi ed alle manifestazioni posti dal C.I.O. sotto la responsabilità del C.O.J.O.. Il C.I.O. stabilisce le persone che vi hanno diritto e ne fissa le condizioni e le modalità di rilascio. Il C.O.J.O. sarà incaricato di rilasciarla agli aventi diritto.

## 67 - Utilizzazione della bandiera olimpica

1. Una bandiera olimpica di grande dimensioni dovrà sventolare, durante tutta la durata dei Giochi Olimpici, ad un pennone situato in una posizione ben in vista dello stadio principale, dove sarà issata durante la Cerimonia di Apertura e ammainata durante la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici.
2. Il Villaggio Olimpico, i recinti di gara e di allenamento e tutti gli altri luoghi posti sotto la responsabilità del C.O.J.O. dovrebbero essere addobbati di bandiere olimpiche in grande numero.
3. Le bandiere olimpiche sventoleranno in grande numero ai lati delle altre bandiere che addobberanno la città ospitante.

## 68 - Utilizzazione della Fiamma olimpica

1. Il C.O.J.O. sarà responsabile del trasporto della Fiamma olimpica verso lo stadio olimpico. Le manifestazioni alle quali il passaggio della fiamma olimpica od il suo arrivo daranno luogo, sotto gli auspici del C.N.O. competente, dovranno rispettare il protocollo olimpico. La Commissione Esecutiva del C.I.O. dovrà approvare tutte le disposizioni per la staffetta riguardante la Fiamma olimpica.
2. La Fiamma olimpica dovrà essere sistemata in una posizione elevata ben visibile all'interno dello stadio principale e, quando l'architettura lo permette, anche visibile fuori dallo stadio.

## 69 - Cerimonie di Apertura e di Chiusura \*

1. Le Cerimonie di Apertura e di Chiusura dei Giochi Olimpici devono svolgersi secondo il protocollo fissato dal C.I.O. Devono riflettere ed illustrare i principi umanistici dell'Olimpismo e contribuire alla loro diffusione.
2. La Cerimonia di Apertura si potrà svolgere al più presto la vigilia delle gare dei Giochi dell'Olimpiade e dei Giochi Olimpici Invernali. La Cerimonia di Chiusura si svolgerà l'ultimo giorno delle gare dei Giochi dell'Olimpiade e dei Giochi Olimpici Invernali.
3. Il programma dettagliato delle Cerimonie sarà proposto dal C.O.J.O. all'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O.

### NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 69

#### 1. Cerimonia di Apertura

- 1.1. Giochi Olimpici saranno dichiarati aperti dal Capo dello Stato del Paese ospitante.
- 1.2. Il Capo dello Stato sarà ricevuto all'entrata dello stadio dal Presidente del C.I.O. e dal Presidente del C.O.J.O.. I due Presidenti condurranno insieme il Capo dello Stato al suo palco nella tribuna d'onore.
- 1.3. Subito dopo inizia la sfilata dei partecipanti. Ogni delegazione, nella sua uniforme ufficiale, dovrà essere preceduta da un'insegna con il suo nome e dalla propria bandiera portata da un membro della delegazione.

Le bandiere delle delegazioni partecipanti e le insegne saranno forniti dal C.O.J.O. e avranno tutti le stesse dimensioni. I portainsegne saranno scelti dal C.O.J.O..

1.4. Nessun partecipante alla sfilata avrà il diritto di portare nello stadio bandiere, stendardi, banderuole, cineprese, accessori vari od altri oggetti visibili estranei all'uniforme ufficiale.

1.5. Le delegazioni sfilano nell'ordine alfabetico della lingua del Paese ospitante, salvo quella della Grecia, che apre la marcia, e quello del Paese ospitante che la chiude. Potranno prendere parte alla sfilata soltanto gli atleti che partecipano ai Giochi Olimpici e che hanno il diritto di alloggiare al Villaggio Olimpico, preceduti da un massimo di sei ufficiali per delegazione.

1.6. Le delegazioni saluteranno il Capo dello Stato e il Presidente del C.I.O. passando davanti al loro palco. Dopo avere sfilato nello stadio, ogni delegazione andrà ad occupare i posti che le saranno stati riservati per assistere alla cerimonia, ad eccezione del suo portabandiera che rimarrà nello stadio.

1.7. Il presidente del C.I.O., accompagnato dal Presidente del C.O.J.O., si dirigerà verso il podio sistemato sul campo davanti alla tribuna di onore. Il Presidente del C.O.J.O. pronuncia un discorso di una durata massima di tre minuti, poi aggiunge le parole: "Ho l'onore di pregare..., Presidente del Comitato Internazionale Olimpico, di prendere la parola".

1.8. Presidente del C.I.O. pronuncia allora un discorso nel quale farà riferimento a Pierre de Coubertin, poi di chiara: "Ho l'onore di invitare... (Capo dello Stato) a proclamare l'apertura dei Giochi della... Olimpiade (o dei ..... Giochi Olimpici Invernali)".

1.9. Il Capo dello Stato proclama aperti i Giochi dicendo: "Proclamo aperti i Giochi Olimpici di... che celebrano la... Olimpiade dell'era moderna (o dei... Giochi Olimpici Invernali)".

1.10. Mentre risuona l'inno olimpico, la bandiera olimpica dispiegata orizzontalmente viene introdotta nello stadio ed issata al pennone nell'arena.

1.11. La Fiaccola olimpica è portata nello stadio da una staffetta di tedorori. L'ultimo corridore fa il giro della pista prima di accedere al Tripode olimpico che rimarrà acceso fino alla chiusura dei Giochi Olimpici. L'accensione del Tripode sarà seguito da un volo simbolico di colombi.

1.12. I portabandiera di tutte le delegazioni si sistemano in semicerchio intorno al podio. Un concorrente del Paese ospitante sale sul podio, e tenendo un lembo della bandiera olimpica con la mano sinistra, alza la mano destra per pronunciare il seguente giuramento solenne: "A nome di tutti i concorrenti, prometto che prenderemo parte a questi Giochi Olimpici rispettando e applicando le sue regole, impegnandoci per uno sport senza doping e senza droga, con autentico spirito sportivo, per la gloria dello sport e l'onore delle nostre squadre".

1.13. Subito dopo, un giudice del Paese ospitante sale sul podio e nello stesso modo pronuncia il seguente giuramento: "A nome di tutti i giudici e di tutti gli ufficiali, prometto che assolveremo ai nostri compiti durante i Giochi Olimpici in piena imparzialità, rispettando ad applicando le sue regole, con autentico spirito sportivo".

1.14. Viene quindi suonato o cantato l'inno nazionale del Paese ospite, poi i portabandiera ritornano ai posti che sono stati loro riservati per assistere al programma artistico.

1.15. Nel caso in cui il C.I.O. autorizzi una cerimonia di apertura ausiliaria in un'altra sede olimpica, la Commissione Esecutiva del C.I.O. ne stabilirà il protocollo, su proposta del C.O.J.O.

## 2. Cerimonia di Chiusura

2.1. La Cerimonia di Chiusura dovrà svolgersi nello stadio, alla fine delle gare. I partecipanti ai Giochi Olimpici con diritto di alloggio al Villaggio Olimpico si sistemano ai posti che sono stati loro riservati nelle tribune. I portabandiera delle delegazioni partecipanti e le loro insegne entrano in fila nell'arena, nello stesso ordine e prendono le stesse posizioni che hanno occupato nella Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici. Dietro di loro, gli atleti sfilano senza distinzione di nazionalità.

2.2. I portabandiera si posizionano quindi intorno al podio.

2.3. Il Presidente del C.I.O. ed il Presidente del C.O.J.O. salgono sul podio. Al suono dell'inno nazionale greco, la bandiera ellenica è issata al pennone, a destra del pennone centrale utilizzato per le bandiere dei vincitori. Poi la bandiera del Paese ospite viene issata al pennone centrale, mentre risuona il suo inno nazionale. Infine, la bandiera del Paese ospitante i prossimi Giochi Olimpici viene issata al pennone di sinistra mentre risuona il suo inno.

2.4. Il Sindaco della città ospitante raggiunge quindi il Presidente del C.I.O. sul podio e gli consegna, se si tratta di Giochi dell'Olimpiade, la bandiera offerta nel 1920 dal Comitato Olimpico Belga, e se si tratta dei Giochi Olimpici Invernali, la bandiera offerta nel 1952 dalla città di Oslo; il Presidente del C.I.O. la consegna a sua volta al Sindaco della città ospitante i successivi Giochi Olimpici. Tale bandiera sarà esposta fino ai successivi Giochi Olimpici nel principale edificio municipale di quest'ultima città.

2.5. Dopo un discorso del Presidente del C.O.J.O., il Presidente del C.I.O. pronuncia il discorso di chiusura dei Giochi Olimpici che terminerà con le seguenti parole: "Proclamo la chiusura dei Giochi della..... Olimpiade (o dei... Giochi Olimpici Invernali) e secondo la tradizione, invito la gioventù del mondo intero a riunirsi tra quattro anni a... (se la città non è stata ancora decisa il nome della città sarà sostituito dalle parole: nel luogo che sarà scelto) per celebrare i Giochi della.... Olimpiade (oppure i... Giochi Olimpici)".

2.6. Risuona allora una fanfara, la fiamma olimpica viene spenta e mentre viene suonato l'inno olimpico, la bandiera olimpica è ammainata lentamente dal pennone e, distesa all'orizzontale, viene portata fuori dallo stadio seguita dai portabandiera. Un canto finale termina la cerimonia.

## 70 - Cerimonie dei vincitori, medaglie e diplomi \*

Le cerimonie dei vincitori dovranno svolgersi secondo il protocollo fissato dal C.I.O. Le medaglie e i diplomi saranno forniti dal C.O.J.O. e distribuiti dal C.I.O., al quale appartengono.

### NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 70

#### 1. Cerimonia dei vincitori

1.1. Le medaglie saranno consegnate nel corso dei Giochi Olimpici dal Presidente del C.I.O. (o da un membro che egli designerà), scortato dal Presidente della FI interessata (o da un suo sostituto), se possibile subito dopo e sul luogo stesso della

gara, nel seguente modo: i concorrenti classificati primo, secondo e terzo, in tenuta ufficiale sportiva, salgono sul podio di fronte alla tribuna d'onore. Il vincitore sarà sistemato leggermente più in alto del secondo alla sua destra, e del terzo, alla sua sinistra. I loro nomi, e quelli degli altri atleti che avranno meritato un diploma, verranno annunciati. La bandiera della delegazione del vincitore sarà issata al pennone centrale, quelle del secondo e del terzo classificato, a due pennoni vicini, sistemati a destra ed a sinistra del pennone centrale, di fronte all'arena. Mentre risuonerà l'inno (abbreviato) della delegazione del vincitore, i medagliati si volgeranno verso le bandiere.

## 2. Medaglie e diplomi

2.1. Per le gare individuali, il primo premio sarà una medaglia di argento dorato e un diploma; il secondo, una medaglia d'argento e un diploma; il terzo, una medaglia di bronzo e un diploma. Le medaglie dovranno ricordare lo sport e la gara per le quali sono state vinte ed essere sospese ad una catena o a un nastro staccabili, per essere passate al collo dell'atleta. Anche i concorrenti classificati quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo riceveranno il diploma, ma non la medaglia. In caso di parità assoluta tra i concorrenti per il primo, secondo o terzo posto, ognuno di loro avrà diritto ad una medaglia ed ad un diploma.

2.2. Le medaglie avranno un diametro minimo di 60mm e uno spessore di 3mm. Le medaglie per i primi e i secondi posti saranno d'argento titolo 925-1000; la medaglia per il primo posto dovrà essere dorata con almeno 6 grammi d'oro.

2.3. I disegni di tutte le medaglie e di tutti i diplomi saranno sottoposti dal C.O.J.O. all'approvazione preventiva della Commissione Esecutiva del C.I.O.

2.4. Per gli sport di squadra e le prove a squadre di altri sport, tutti i membri della squadra vincente, che abbiano partecipato ad almeno una partita o una gara durante i Giochi Olimpici, hanno diritto ad una medaglia in argento dorato e un diploma; quelle del secondo posto una medaglia d'argento e un diploma; quelli del terzo posto una medaglia d'argento e un diploma. Gli altri membri di queste squadre hanno diritto soltanto al diploma; i membri di una squadra classificata quarta, quinta, sesta, settima o ottava riceveranno ognuno un diploma.

2.5. Tutti i concorrenti, tutti gli ufficiali e altro personale di squadra, i membri del C.I.O. e, se sono presenti ai Giochi Olimpici, i presidenti ed i segretari generali delle F.I. riconosciute dal C.I.O. e quelli dei C.N.O., nonché i giudici, arbitri cronometristi, ispettori, giudici di linea, etc. presenti ai Giochi Olimpici e ufficialmente designati dalle F.I. interessate secondo le norme stabilite dal C.I.O., riceveranno una medaglia e un diploma commemorativi.

2.6. Le medaglie e diplomi consegnati in occasione dei Giochi Olimpici Invernali dovranno essere diversi da quelli utilizzati per i Giochi dell'Olimpiade.

2.7. Le medaglie e diplomi commemorativi non saranno attribuiti ad una delegazione che si ritiri dai Giochi Olimpici.

2.8. Nessun altro premio o ricompensa oltre a quelli sopraccitati saranno attribuiti ai Giochi Olimpici.

2.9. Se un concorrente olimpico viene squalificato, la/le sua/e medaglia/e e diploma/i essere resi al C.I.O.

2.10. Il C.O.J.O. farà in modo che i diritti di autore di tutti i disegnatori delle medaglie menzionate nella presente regola siano regolarmente ceduti al C.I.O. che sarà automaticamente riconosciuto come intestatario di tali diritti. Se la legislazione nazionale esige che la cessione avvenga per iscritto, il C.O.J.O. sarà tenuto a redigere tale atto scritto e sottoporlo alla firma del C.I.O. che diventerà così l'unico intestatario di tali diritti.

2.11. Alla fine dei Giochi Olimpici, il C.O.J.O. consegnerà al C.I.O. gli stampi di tutte le medaglie coniate, tutti i diplomi e tutte le medaglie avanzati. Il C.O.J.O. renderà conto al C.I.O. di tutte le medaglie e bozzetti che avrà coniato o stampato.

### 3. Distintivi commemorativi

Tutti gli atleti che avranno diritto ad una medaglia riceveranno un distintivo commemorativo approvato dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.

## 71 - Albo d'onore

1. Il C.I.O. non stabilirà nessuna classifica globale per Paese. Un albo d'onore con i nomi dei medagliati e diplomati di ogni gara sarà creato dal C.O.J.O. che lo consegnerà al C.I.O.

2. I nomi dei medagliati di ogni gara saranno messi in evidenza in modo permanente nello stadio principale.

3. Tutti gli atleti che abbiano partecipato ai dei Giochi Olimpici riceveranno dal C.I.O. un distintivo commemorativo.

## 72 - Protocollo

1. Durante tutta la durata dei Giochi Olimpici, il C.I.O. sarà il solo competente per stabilire il protocollo applicabile in tutti le sedi poste sotto la responsabilità del C.O.J.O

2. In occasione di tutte le cerimonie e manifestazioni che si svolgano durante i Giochi Olimpici la precedenza sarà data ai Membri e Membri Onorari del C.I.O., in ordine di anzianità. Il Presidente e i Vice Presidenti in testa, seguiti dai membri del C.O.J.O., dai Presidenti delle FI e dai Presidenti dei C.N.O

## 73 - Programma delle Cerimonie

1. I dettagli di tutti i programmi di tutte le cerimonie saranno sottoposti alla Commissione Esecutiva del C.I.O. per approvazione almeno sei mesi prima dei Giochi Olimpici.

2. I dettagli dei programmi culturali gli saranno comunicati stesso tempo.

## 74 - Arbitrato

Qualsiasi controversia che avvenga in occasione dei Giochi Olimpici o in relazione con essi sarà esclusivamente sottoposta al Tribunale d'arbitrato dello Sport, in conformità del Codice arbitrale per lo sport.

\*\*\*

Comitato Internazionale Olimpico

Losanna – Svizzera